



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 417

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 1° marzo 2011

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--------------------------------------------	--------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 11
2 ^a - Giustizia	» 18
5 ^a - Bilancio	» 24
6 ^a - Finanze e tesoro	» 27
7 ^a - Istruzione	» 34
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 40
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 44
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 49
12 ^a - Igiene e sanità	» 51
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 56

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani	Pag. 63
-----------------------------------------------------------	---------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag. 67
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	» 81
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	» 83

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-I Popolari d'Italia domani: Misto PID.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	84
<i>5^a - Bilancio - Pareri</i>	»	87
<i>12^a - Igiene e sanità - Pareri</i>	»	89

ERRATA CORRIGE *Pag.* 90

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 1° marzo 2011

81ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte di appello di Roma in relazione ad un procedimento civile riguardante il senatore Roberto Castelli

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che, in data 24 febbraio 2011, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato dalla Corte di appello di Roma con ricorso n. 6 depositato l'11 giugno 2010 e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 38 del 7 febbraio 2011, depositata in cancelleria il successivo 9 febbraio 2011.

Riferisce quindi sulle precedenti deliberazioni del Senato in materia, chiedendo alla Giunta di pronunciarsi sulla costituzione in giudizio.

Precisa che si tratta della quinta occasione in cui la Giunta del Senato si trova a dover affrontare la vicenda delle dichiarazioni rese dal senatore Roberto Castelli il 18 marzo 2004, nella trasmissione televisiva Rai «Telecamere» (la cui registrazione veniva poi mandata in onda su Rai 3, come da programma, il 21 marzo successivo alle ore 12 e replicata in pari data alle ore 24); dichiarazioni successivamente considerate diffamatorie dall'onorevole Oliviero Diliberto, che ha quindi presentato atto di citazione in sede civile per risarcimento dei danni (13 aprile 2004) e successivamente querela in sede penale per diffamazione (27 aprile 2004).

Ricorda i seguenti precedenti:

1) su proposta della Giunta adottata nella seduta del 15 giugno 2004 (XIV Leg., Doc. IV-*quater*, n. 22), il Senato della Repubblica in data 30 giugno 2004 ha deliberato la sussistenza dell'insindacabilità delle opinioni *de quibus*, con riferimento al procedimento civile instauratosi a seguito dell'atto di citazione dell'onorevole Diliberto;

2) nella riunione del 18 maggio 2005 la Giunta – riguardo ad un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Castelli relativo alle stesse dichiarazioni asseritamente diffamatorie (XIV Leg., Doc. IV-*ter*, n. 10) – ha deliberato che non vi è luogo a deliberare, perché la richiesta concerne fatti per i quali il Senato si era già pronunciato nel senso dell'insindacabilità; decisione di non luogo a deliberare annunciata in Assemblea il 18 maggio 2005;

3) la Giunta, il 28 febbraio 2006, ha espresso parere favorevole alla costituzione in giudizio per resistere ad un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Roma, con riferimento al procedimento penale sempre relativo alla stessa vicenda; conclusioni favorevoli poi approvate dall'Assemblea nella seduta del 1° marzo 2006;

4) essendo nel frattempo intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 304 del 2007 – che ha accolto il ricorso della magistratura contro la deliberazione del Senato relativa al citato procedimento penale –, su richiesta dell'interessato, la Giunta (riunioni del 2 e del 9 luglio 2009) ha proposto di dichiarare il carattere ministeriale dei reati contestati al senatore Castelli e la sussistenza, in ordine ai medesimi, della finalità di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, avendo agito per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo (XVI Leg., Doc. XVI, n. 2); proposta poi approvata a maggioranza assoluta dall'Assemblea nella seduta del 22 luglio 2009;

5) infine la fattispecie odierna, vale a dire l'affare assegnato concernente la costituzione in giudizio nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d'appello di Roma nei confronti del Senato della Repubblica, con riferimento alla deliberazione adottata il 30 giugno 2004, relativa questa volta al procedimento civile, che trae origine dalle dichiarazioni *de quibus* del senatore Castelli, ritenendo l'autorità giudiziaria che la decisione della Corte costituzionale n. 304 del 2007 abbia riguardato l'annullamento solo delle delibera parlamentare riguardante la sede penale. Da ultimo, la Corte costituzionale con ordinanza n. 38 del 2011, ha giudicato ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, di cui all'odierno affare assegnato.

Si sofferma infine sulla questione dell'eventuale rilevanza o meno, ai fini della responsabilità civile, della deliberazione della Camera competente di diniego dell'autorizzazione a procedere per reato ministeriale, sussistendo una delle finalità di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989.

Si tratta di una problematica nuova, che lambisce la vicenda oggi all'attenzione della Giunta e che chiama innanzitutto in causa la natura (sostanziale o meramente procedimentale) da attribuire alla delibera parlamentare di diniego dell'autorizzazione a procedere a causa della sussistenza delle previste preminenti finalità istituzionali nelle fattispecie contestate. Né è questa la sede per riaprire la *querelle* circa la validità o meno della procedura innovativa seguita per dichiarare la ministerialità e per denegare l'autorizzazione in merito alle citate dichiarazioni del senatore Castelli, anche perché nei riguardi dell'analoga procedura seguita dalla Camera dei deputati in ordine ad una fattispecie riguardante il ministro Matteoli, è attualmente pendente davanti alla Corte costituzionale un ricorso per conflitto di attribuzione (dichiarato ammissibile dalla Corte con ordinanza n. 211 del 2010), con riferimento al quale le Camere hanno già deciso di costituirsi in giudizio (v. seduta del Senato del 20 luglio 2010 e seduta della Camera del 30 luglio 2010).

Il senatore SANNA (*PD*) chiede che l'argomento in titolo sia rinviato ad altra seduta per compiere i necessari approfondimenti.

Si associano i senatori MAZZATORTA (*LNP*) e SARRO (*PdL*).

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 12) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Alberto Tedesco

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE informa che, in data 24 febbraio 2011, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Alberto Tedesco emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, in data 23 febbraio 2011, nell'ambito del procedimento penale pendente nei suoi confronti n. 19497/08/07 R.G.N.R. DDA, n. 31353/09 R.G. GIP, per i reati di cui agli articoli: 1) 416, comma 1, 2 e 3, del codice penale (associazione per delinquere); 2) 317 del codice penale (concussione); 3) 56, 81, capoverso, e 317 del codice penale (tentata concussione); 4) 81, capoverso, 110, 56 e 317 del codice penale (concorso in tentata concussione); 5) 110 e 323 del codice penale (concorso in abuso d'ufficio); 6) 110 e 353, comma 1 e 2, del codice penale (concorso in turbata libertà degli incanti); 7) 61, n. 2, 110 e 326 del codice penale (concorso in rivelazione di segreti di ufficio); 8) 319 e 321 del codice penale (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio); 9) 110, 56 e 323 del codice penale (concorso in tentato abuso d'ufficio); 10) 110 e 326, comma 3, del codice penale (concorso in rivelazione di segreti di ufficio); 11) 81, capo-

verso, 110, 323, 476, 479 e 491 bis del codice penale (concorso in abuso d'ufficio, falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).

Comunica, infine, di aver ricevuto una lettera dal Procuratore della Repubblica di Bari nella quale si chiede alla Giunta di valutare se sia necessario trasmettere al Senato tutti gli atti del procedimento.

Il senatore CASSON (*PD*) fa presente che nell'ordinanza del GIP è prevista la trasmissione della copia integrale di tutti gli atti processuali costituenti le risultanze di indagine.

Intervengono sul punto i senatori i senatori SANNA (*PD*), LI GOTTI (*IdV*), ORSI (*PdL*), D'ALIA (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*), LUSI (*PD*), SARO (*PdL*) e il relatore BALBONI(*PdL*).

La Giunta delibera infine di chiedere al Presidente del Senato di sollecitare presso il GIP di Bari la trasmissione della copia integrale di tutti gli atti processuali costituenti le risultanze di indagine, così come previsto nella stessa ordinanza del GIP.

Riferisce sul documento in titolo il relatore, senatore BALBONI il quale precisa che la richiesta di autorizzazione al Senato ai sensi della legge n. 140 del 2003 dell'applicazione della misura cautelare detentiva nei confronti del senatore Alberto Tedesco è parte integrante della ordinanza di custodia cautelare.

Nella medesima ordinanza il GIP, oltre alla elencazione dei capi di imputazione riferiti al senatore Tedesco, indica gli elementi di colpevolezza ai sensi dell'articolo 273 del codice di procedura penale emersi nel corso delle indagini preliminari e su cui si fonda la misura cautelare nei suoi confronti. Sono motivate infine le esigenze cautelari ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura penale.

Dopo essersi soffermato sui singoli capi di imputazione, il relatore precisa che l'ordinanza del GIP ha accolto parzialmente la richiesta formulata dal pubblico ministero, non riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza con riferimento a tutte le ipotesi di reato contestate e comunque escludendo dall'applicazione delle misure cautelari quelle per le quali non ricorrono le condizioni di legge. Il GIP ha quindi accolto la richiesta di arresto in relazione a sei capi di imputazione.

In particolare, è stata rigettata la richiesta di applicazione della misura cautelare per il capo di imputazione concernente l'associazione a delinquere. Il GIP, infatti, ritiene che il «sodalizio» facente capo all'*ex* assessore Tedesco non possa essere assimilabile ad una organizzazione a delinquere «tenuto conto che in questo gruppo gran parte degli adepti non si conoscevano fra loro e alcuni ... vi erano entrati non certo per dare un contributo al raggiungimento di non conosciuti né da loro conoscibili scopi illeciti del sodalizio».

Nella parte concernente le esigenze cautelari, il GIP conferma l'impostazione della Procura escludendo che nel caso di specie ricorrano le condizioni per l'utilizzabilità delle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 274 c.p.p. (pericolo per la genuinità delle prove e pericolo di fuga) ma che siano invece presenti le esigenze di cui alla lettera *c)* dello stesso articolo. Il GIP si sofferma quindi sulla interpretazione di tale norma, osservando che la sua applicabilità non possa essere esclusa in modo automatico nei confronti di imputati incensurati e che le esigenze cautelari, secondo la prevalente giurisprudenza di Cassazione, possano desumersi dalle modalità e circostanze dei fatti. In particolare, si deve tener conto della reiterazione dei fatti criminosi a breve distanza di tempo e della relativa facilità delle modalità di esecuzione. Ad avviso del GIP, pertanto, non sembra emergano dubbi sulla componente oggettiva di cui alla lettera *c)* (le specifiche modalità e circostanze del fatto), mentre per quanto riguarda quella soggettiva, cioè «la personalità della persona sottoposta alle indagini» è opportuno riferirsi al prevalente orientamento della Cassazione secondo cui le stesse modalità e circostanze del fatto possono essere prese in considerazione anche per il giudizio relativo alla personalità del soggetto. Ne consegue che – ad avviso del GIP – «la condotta contemporanea o susseguente al reato» può dar luogo ad una «prognosi di pericolosità sociale sfavorevole» anche sotto il profilo soggettivo. Richiamando poi quanto affermato dal pubblico ministero, il giudice sottolinea che la perdita della carica di assessore regionale alla salute non appare decisiva per escludere la possibilità di reiterazione del reato. Gli episodi contestati sono infatti «maturati nell'ambito di un sistema incentrato essenzialmente su logiche clientelari di controllo del territorio», sistema nel quale l'*ex* assessore Tedesco aveva «un indiscutibile ruolo apicale». Tale ruolo non sarebbe strettamente correlato alla carica di assessore regionale alla salute ma alla «sua posizione di *leader* di una fazione politica inserita nella maggioranza di governo regionale». Da alcune intercettazioni si fa discendere, in proposito, che la qualità di senatore della Repubblica è «da considerarsi idonea a garantire, in via strumentale, la prosecuzione degli affari illeciti nel campo della gestione sanitaria». Soffermandosi, infine, sui criteri di scelta delle misure cautelari, il GIP ritiene che la custodia in carcere sia proporzionata all'entità dei fatti contestati e idonea a soddisfare le esigenze di cautela.

Il relatore si sofferma, infine, sulla consolidata giurisprudenza parlamentare concernente le richieste di misure cautelari in carcere, ricordando come si debba preliminarmente valutare l'eventuale sussistenza di un *fumus persecutionis* e poi, ove si escluda, procedere attraverso la ponderazione tra gli interessi costituzionalmente protetti della integrità dell'organo parlamentare e del corretto progredire del procedimento penale.

Dopo aver sottolineato la gravità dei fatti contestati al senatore Tedesco e la necessità di compiere gli opportuni approfondimenti, si riserva, infine, di integrare la relazione e di formulare le proprie valutazioni tenendo conto della ulteriore documentazione da acquisire e delle dichiara-

zioni che saranno rese dal senatore interessato ai sensi dell'articolo 135 del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Campania

Il senatore MERCATALI (*PD*), relatore per la regione Campania, comunica che, nei termini di legge, nessun reclamo è stato presentato avverso la proclamazione del senatore Franco Cardiello, avvenuta in subentro il 14 luglio 2010. Poiché gli accertamenti compiuti dalla Giunta in sede di verifica generale delle elezioni dispensano da ogni altra indagine, ritenuta non contestabile l'elezione del senatore Cardiello, si propone di dichiararla valida.

Conviene unanime la Giunta.

Regione Umbria

Il senatore MAZZATORTA (*LNP*), relatore per la regione Umbria, comunica che, nei termini di legge, nessun reclamo è stato presentato avverso la proclamazione del senatore Francesco Ferrante, avvenuta in subentro il 4 novembre 2009. Poiché gli accertamenti compiuti dalla Giunta in sede di verifica generale delle elezioni dispensano da ogni altra indagine, ritenuta non contestabile l'elezione del senatore Ferrante, si propone di dichiararla valida.

Conviene unanime la Giunta.

Regione Sicilia

Il PRESIDENTE, in sostituzione del senatore Fazzone (*PdL*), relatore per la regione Sicilia, comunica che, nei termini di legge, nessun reclamo è stato presentato avverso la proclamazione della senatrice Maria Giuseppa Castiglione, avvenuta in subentro il 3 febbraio 2011. Poiché gli accertamenti compiuti dalla Giunta in sede di verifica generale delle elezioni dispensano da ogni altra indagine, ritenuta non contestabile l'elezione della senatrice Castiglione, si propone di dichiararla valida.

Conviene unanime la Giunta.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Martedì 1° marzo 2011

266ª Seduta*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*La seduta inizia alle ore 15,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2482) *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Golfo ed altri; Mosca ed altri

(1719) *Maria Ida GERMONTANI ed altri. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati*

(1819) *Anna Cinzia BONFRISCO. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati*

(2194) *Giuliana CARLINO e Patrizia BUGNANO. – Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati*

(2328) *Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati*

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 febbraio.

Il relatore MALAN (*PdL*) ribadisce la proposta di parere già illustrata, pubblicata in allegato al resoconto in quella seduta, sottolineando l'esigenza di considerare tutte le disposizioni costituzionali su cui incide il disegno di legge n. 2482. Richiama ancora le disposizioni adottate in

Spagna e in Francia, caratterizzate da una adeguata gradualità, ed esprime perplessità sull'ipotesi di decadenza degli organi societari, tenuto conto, fra l'altro, che il meccanismo di composizione, basato sul complesso delle scelte degli azionisti sulle liste di candidati, non garantisce in anticipo un equilibrio nella composizione.

Il senatore PASTORE (*PdL*) condivide la proposta di parere del Relatore, che prospetta due condizioni riguardo a profili politici fondamentali. Ritiene che, ampliando la deroga al principio di uguaglianza formale, aumentano i rischi di violazione di altri interessi costituzionalmente protetti. Ad esempio, a suo avviso è irragionevole estendere l'obbligo di equilibrio fra i generi ai collegi sindacali, in quanto gli albi professionali per quelle cariche sono già caratterizzati da una presenza femminile consistente. Peraltro, la previsione riguarderebbe solo le società quotate in borsa, per cui si determinerebbe un'ulteriore disparità di trattamento.

Inoltre, potrebbe determinare conseguenze aberranti la previsione in base alla quale, nelle società a partecipazione mista, la riserva di genere deve essere osservata non solo dal *partner* pubblico, che si fa carico dell'interesse collettivo di favorire un riequilibrio, ma anche dal socio privato. Infatti, i privati, in quel tipo di società, apportano *know how* e managerialità, qualità che non ammettono condizionamenti per finalità non economiche.

Conclude, rilevando che le disposizioni del disegno di legge n. 2482, che introducono sanzioni invasive della libertà di impresa, come la decadenza degli organi sociali, non erano contenute in nessuno dei disegni di legge presentati al Senato.

Il senatore BOSCETTO (*PdL*) ritiene che la proposta di parere avanzata dal Relatore sia equilibrata e condivisibile. La sua formulazione tiene conto delle sollecitazioni avanzate dai Gruppi di opposizione e si propone di conseguire un consenso più ampio della maggioranza. Auspica, dunque, che possa essere votata da tutta la Commissione.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) richiama gli interventi svolti dai senatori del suo Gruppo nella discussione generale, in cui si è sottolineato il rilievo del provvedimento, coerente con le misure introdotte dai Paesi europei più avanzati. Ricorda che, presso la Commissione di merito, è in corso un approfondito dibattito per raggiungere un punto di mediazione tale da assicurare un ampio consenso.

Ciò premesso, ritiene che l'obiettivo prevalente per la Commissione affari costituzionali sia di rendere tempestivamente il parere per consentire alla Commissione finanze di tenerne conto.

In conclusione, pur mantenendo una generale riserva sulle premesse della proposta di parere, a nome del suo Gruppo preannuncia un voto favorevole.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) manifesta perplessità sulla proposta di parere e sottolinea l'esigenza di assicurare la prevalenza della libertà di impresa rispetto al principio della paritaria composizione degli organi sociali. Quest'ultimo interesse dovrebbe essere perseguito con misure diverse, alcune delle quali sono già oggetto di esame parlamentare. In proposito, ricorda il richiamo all'articolo 46 della Costituzione contenuto nello schema di parere e l'opportunità di favorire un più generale riequilibrio fra donne e uomini nel mondo del lavoro e dell'impresa.

Pertanto, propone che la seconda condizione sia così riformulata: «venga coerentemente introdotta una gradualità di applicazione relativamente alle sanzioni, anche prendendo spunto da norme analoghe di altri Paesi, restando peraltro esclusa l'ipotizzata decadenza degli organi societari, in modo tale da non compromettere la funzionalità e le quotazioni della società». Sottolinea che tale formulazione non inciderebbe sul principio su cui si fonda il provvedimento, ma attenuerebbe la gravità della sanzione che potrebbe infliggere alle società economiche un danno non ragionevole.

Il relatore MALAN (*PdL*) osserva che il testo dello schema di parere è volto ad attrarre un consenso generale della Commissione. L'introduzione di una condizione come quella prospettata dal senatore Benedetti Valentini renderebbe più arduo ottenere il voto favorevole dei Gruppi dell'opposizione.

La senatrice INCOSTANTE (*PD*) ritiene che il testo formulato dal Relatore rappresenti il punto di mediazione più avanzato e tale da indurre il suo Gruppo a esprimersi in senso favorevole. La condizione proposta dal senatore Benedetti Valentini, a suo avviso, introdurrebbe un altro indebito intervento di merito e pertanto appare, a suo giudizio, inopportuna.

Pur ribadendo il dissenso in ordine alle premesse dello schema di parere, considerata la situazione politica che si è determinata, conferma il voto favorevole del suo Gruppo, per favorire l'espressione del parere e la definitiva approvazione del disegno di legge.

Il relatore MALAN (*PdL*) precisa che la proposta di integrazione, avanzata dal senatore Benedetti Valentini, può considerarsi sostanzialmente contenuta già nella formulazione originaria della proposta di parere.

Il PRESIDENTE invita il senatore Benedetti Valentini a soprassedere alla sua proposta di integrazione, che, semmai, potrà essere considerata in sede di esame degli emendamenti presso la Commissione di merito.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), accogliendo l'invito del Presidente, dichiara di esprimere un voto favorevole, adeguandosi così alle indicazioni del suo Gruppo, anche se non condivide fino in fondo il dispositivo del parere.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal Relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2482 E CONNESSI E SUI RELATIVI EMENDAMENTI

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2482, considerato che:

– le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «mercati finanziari», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

– l'effetto del provvedimento in esame sarebbe quello di determinare l'obbligo ineludibile di una maggiore presenza di donne tra gli amministratori eletti nelle società quotate in borsa nonché nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, ambiti nei quali oggi esse rappresentano mediamente circa il sette per cento;

– le misure proposte coinvolgono diversi diritti e principi costituzionali, nessuno dei quali può essere ignorato o sottovalutato, seppure a beneficio di altri;

– le finalità del testo proposto sono riconducibili al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, al primo comma dell'articolo 37, ove si prevede che «la donna lavoratrice ha gli stessi diritti... che spettano al lavoratore», nonché al «diritto dei lavoratori a collaborare... alla gestione delle aziende», di cui all'articolo 46, nella misura in cui si tenda a proporzionare la presenza di donne e uomini negli organi societari a quella dell'insieme dei lavoratori e gli organi stessi vedano una significativa presenza dei medesimi lavoratori;

– le norme in esame, d'altra parte, tendono a derogare al principio di uguaglianza di cui al primo comma dell'articolo 3, nel momento in cui costringono coloro che hanno il compito di scegliere amministratori di talune società a tenere conto del sesso degli eligendi e non soltanto delle qualità intrinsecamente richieste per quei ruoli, derogando, inoltre ai principi della libertà d'iniziativa economica, tutelata dal primo comma dell'articolo 41, nonché del diritto di proprietà, riguardo al quale l'articolo 42 prevede limiti solo allo scopo di «assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti»;

– l'articolo 51 è riferito ai rapporti politici, cui il Titolo IV della Costituzione, di cui fa parte, è dedicato e ha un'attinenza solo parziale ed eventuale al provvedimento, nella parte in cui si applica a quelle società controllate da pubbliche amministrazioni, le cui cariche direttive potrebbero essere assimilate, per modalità di nomina e regime giuridico, a «uffici pubblici»;

– difficilmente, inoltre, la prevalenza di uno dei due sessi tra gli amministratori eletti di determinate società può configurarsi come «in contrasto con l'utilità sociale» o come «danno alla dignità umana», di cui al secondo comma dell'articolo 41;

– tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea, 25 non hanno alcuna legge paragonabile alle norme proposte, la Spagna ha introdotto un principio di *best practice* con l'obiettivo di raggiungere il 40% di donne entro otto anni, la Francia, con una legge approvata due settimane fa, concede quattro anni di tempo per raggiungere il 20% e sette per il 40%, senza prevedere la decadenza degli organi nel loro insieme, ma una loro integrazione entro sei mesi dal mancato rispetto delle quote;

rilevato che:

– le norme proposte prevedono la decadenza dalla carica di tutti gli eletti nel caso in cui non vengano rispettate, un fatto traumatico per la società colpita, che potrebbe avere gravi conseguenze sulla quotazione in borsa, colpendo anche il patrimonio di risparmiatori, del tutto privi di potere decisionale in ordine alla composizione degli organi societari, come i possessori di piccoli pacchetti azionari o di quote in fondi comuni di investimento;

– viene imposto, altresì, in soli sei mesi un passaggio ad almeno il 33% di donne, dal livello medio attuale, del 7%;

– la composizione complessiva degli organi societari non è determinata da una singola decisione, sia pure collettiva, ma dalla somma delle decisioni individuali nella presentazione delle liste e nelle successive elezioni; le norme statutarie, pertanto, per quanto si possano immaginare intrusive nella libera formazione delle liste, non possono garantire sempre il risultato imposto dalle norme di cui al disegno di legge;

– va approfondita la *ratio* dell'agire per un riequilibrio fra i sessi in un settore che non rientra, se non nei termini limitati ed eventuali sopra richiamati, nell'ambito di applicazione dell'articolo 51 della Costituzione e che coinvolge, anche potenzialmente, solo una piccola minoranza, peraltro elitaria, con un impatto sociale estremamente limitato; vi sarebbero grandi masse di cittadini e cittadine che hanno probabilità enormemente inferiori, rispetto alle poche migliaia di donne potenziali amministratrici di società quotate, di raggiungere posizioni di tale rilievo sociale e retributivo;

evidenziato altresì che:

– l'articolo 1, al comma 1, capoverso 1-*ter* e al comma 3, lettera a), capoverso 1-*bis*, mentre da un lato disciplina le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del principio di equilibrio tra i generi in caso di elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nulla prevede nel caso in cui lo stesso principio non sia rispettato nelle ipotesi di sostituzione di uno o più componenti dei medesimi organi;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, dirette a garantire che il provvedimento sia dotato del requisito di ragionevolezza, rilevante sotto l'aspetto costituzionale:

- le norme devono prevedere una gradualità, non solo temporale, nella loro applicazione, analogamente a quanto previsto nei due stati membri dell'Unione europea che hanno adottato norme consimili;

- venga coerentemente introdotta una gradualità di applicazione relativamente alla prevista sanzione della decadenza degli organi societari, tale da non compromettere la funzionalità e le quotazioni della società, anche prendendo lo spunto da norme analoghe di altri paesi;

e con le seguenti osservazioni:

- parallelamente o in alternativa alle sanzioni, andrebbe valutata la possibilità di introdurre forme incentivanti per un riequilibrio fra i sessi;

- andrebbe considerata la possibilità di differire l'efficacia delle norme non in relazione ai mandati ma a termini di tempo definiti dalla stessa legge, per evitare eccessive disparità temporali nell'applicazione delle stesse;

- valuti la Commissione di merito la possibilità di correlare la presenza negli organi sociali anche alla proporzione fra donne e uomini quali lavoratori e quali azionisti della stessa società, in particolare allo scopo di non comprimere la rappresentanza femminile nei casi in cui essa sia prevalente;

- riguardo all'articolo 1, comma 1, capoverso 1-ter e comma 3, lettera a) capoverso 1-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di disciplinare puntualmente le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del principio di equilibrio tra i generi nei casi di sostituzione di uno o più componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale;

- valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire strumenti di verifica dell'impatto delle previste azioni positive, in particolare nel caso in cui si opti per sanzioni meno drastiche di quelle contenute nel testo in esame.

Le medesime considerazioni si intendono riferite agli altri disegni di legge in titolo, nonché agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 1° marzo 2011

219^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 569

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) chiede che la Commissione, proceda, al fine di una più completa istruttoria legislativa, all'audizione del dottor Alessandrini, presidente FAVIS, di Don Aldo Bonaiuto, Associazione Giovanni XXIII, del dottor Pizzi, procuratore generale di Bari e del professor Bruno, criminologo.

Il presidente BERSELLI concorda con la relatrice e, accedendo ad una sollecitazione della senatrice DELLA MONICA (*PD*), invita i diversi senatori componenti della Commissione a far pervenire, entro martedì 8 marzo alle ore 18, eventuali ulteriori richieste di audizione.

IN SEDE REFERENTE

(2567) Deputato LUSSANA ed altri. – Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-bis del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il relatore CENTARO (*PdL*) riferisce sul disegno di legge in titolo, dando conto preliminarmente della disciplina vigente del giudizio abbreviato. Passa quindi ad illustrare il provvedimento, soffermandosi sulle modifiche apportate dai primi tre articoli del disegno di legge all'articolo 438 del codice di procedura penale che disciplina i presupposti del giudizio abbreviato. Riferisce dapprima sull'articolo 1, il quale modifica l'articolo

438 del codice di procedura penale, sancendo l'esclusione dall'applicazione del rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo. L'articolo 2 stabilisce fra l'altro che nei procedimenti per i delitti sanzionati con l'ergastolo possa essere proposta la richiesta di rito abbreviato subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo. Si sofferma quindi sull'articolo 3, il quale integrando l'articolo 438 del codice di rito, prevede che prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato possa rinnovare la richiesta di rito abbreviato al giudice, che provvede con ordinanza.

Strettamente collegato alle modifiche apportate all'articolo 438 del codice di rito è l'articolo 4, il quale, attraverso la soppressione del secondo e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, mira a rendere inapplicabile il rito abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

Ai sensi dell'articolo 5, nei casi in cui la richiesta di giudizio abbreviato, proposta subordinatamente ad una diversa qualificazione del fatto, sia stata rigettata, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo quando il procedimento poteva essere definito allo stato degli atti.

Illustra infine l'articolo 6, – sul cui merito esprime talune perplessità il quale prevede che, se a seguito della modifica risulta un reato diverso da quelli puniti con la pena dell'ergastolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultata agli atti di indagine.

Il sottosegretario CALIENDO, nel replicare anche alle perplessità palesate dal relatore, osserva come il provvedimento in esame si ponga in linea con la giurisprudenza costituzionale, la quale, intervenendo sull'istituto in esame ne ha dichiarato l'incostituzionalità con riguardo ai procedimenti relativi a delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

(2568) Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brugger e Zeller; Bernadini ed altri; Ferranti ed altri

(1129) PORETTI ed altri. – Misure per la creazione di «case famiglia» per detenute con figli minori

(1137) CARLONI ed altri. – Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice GALLONE (*PdL*), nel riferire sul disegno di legge in titolo, osserva come, secondo il Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia, realizzato dall'associazione «Antigone», in Italia, siano circa 2.385 le donne detenute, 68 delle quali madri, e 70 i bambini di età inferiore ai

tre anni reclusi con loro. L'ordinamento italiano prevede già una legge recante misure alternative alla detenzione tradizionale per tutelare il rapporto tra detenute e figli minori, la quale però sta mostrando, in ragione anche dei cambiamenti maturati nella società italiana alcune lacune. Tale situazione, osserva la relazione, determina che molte madri, soprattutto straniere, non avendo un'abitazione dove scontare la pena, sono costrette a tenere i bambini nelle strutture di detenzione, fino al compimento dei tre anni. Successivamente sono obbligate a separarsi dai loro figli che finiscono negli istituti per minori.

L'esigenza che i debiti con la giustizia siano sempre saldati deve essere soddisfatta nel pieno rispetto della dignità dei detenuti. Passa quindi ad illustrare, nel merito, il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Si sofferma dapprima sull'articolo 1 della proposta di legge, il quale interviene in materia di custodia cautelare. Il comma 1 novella l'articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale il cui testo attuale prevede che quando gli imputati siano donne incinta o madri di prole di età inferiore ai tre anni con lei convivente non possa essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Nel nuovo comma si aumenta da tre a sei anni l'età del bambino e, al di sotto di questa età, non può essere disposta o mantenuta la custodia cautelare della madre in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Il comma 2 del medesimo articolo 1, che novella l'articolo 284, comma 1 del codice di procedura penale prevede la possibilità di scontare gli arresti domiciliari presso una casa famiglia protetta, se istituita.

Di conseguenza, il nuovo articolo 285-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dal comma 3, prevede la possibilità di disporre la custodia cautelare della donna incinta, della madre di prole di età non superiore ai sei anni (o del padre nei casi indicati) in un istituto a custodia attenuata per detenute madri (ICAM), sempre che le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.

Tuttavia, le disposizioni indicate nell'articolo 1 del provvedimento si applicano a partire dalla completa attuazione del piano straordinario penitenziario e comunque a partire dal 1° gennaio 2014, sempre nei limiti dei posti disponibili.

L'articolo 2, attraverso l'introduzione dell'articolo 21-*ter* nell'ordinamento penitenziario, disciplina il diritto di visita al minore infermo, anche non convivente, da parte della madre detenuta o imputata. Viene stabilito l'obbligo per il magistrato di sorveglianza – in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del minore – di concedere il permesso, con provvedimento urgente, alla detenuta o all'imputata per visitare il minore malato, con modalità che, nel caso di ricovero ospedaliero, devono tener conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. Nei casi di assoluta urgenza il permesso è concesso dal direttore dell'istituto. La disposizione stabilisce anche il diritto della detenuta o imputata di essere autorizzata dal giudice ad assistere il figlio durante le visite specia-

listiche relative a gravi condizioni di salute. Il provvedimento deve essere rilasciato non oltre le ventiquattro ore precedenti la data della visita.

L'articolo 3 interviene in materia di detenzione domiciliare e di detenzione domiciliare speciale delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni.

Il comma 1, in particolare, prevede che la donna incinta o madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente possa espiare la pena della reclusione non superiore a quattro anni nonché la pena dell'arresto anche presso una casa famiglia protetta.

Il comma 2, invece, interviene in materia di detenzione domiciliare speciale delle condannate madri di prole di età non superiore a dieci anni.

Il nuovo comma 1-*bis* dispone che il terzo della pena o, almeno, i quindici anni previsti dal comma 1, possano essere espiati, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, presso: un istituto a custodia attenuata per detenute madri; nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza; nelle case famiglia protette, appositamente realizzate, solo nel caso di impossibilità di espiazione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora.

Il provvedimento comunque prevede che tali modifiche non vengano applicate nel caso di condanna per i reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 4-*bis*.

L'individuazione delle case-famiglia protette è disciplinata dall'articolo 4: spetta al Ministro della giustizia, tramite decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la definizione delle caratteristiche tipologiche delle case famiglia protette e, sulla base di tali caratteristiche, l'individuazione delle strutture gestite da enti pubblici o privati idonee ad essere utilizzate come case-famiglia protette.

L'articolo 5, infine, individua la copertura finanziaria del provvedimento nelle risorse destinate alla realizzazione di istituti di custodia attenuata.

Si apre quindi la discussione generale

Il presidente BERSELLI, nel sottolineare come il provvedimento sia stato approvato all'unanimità presso l'altro ramo del Parlamento, auspica che l'*iter* d'esame in Commissione si possa concludere quanto prima al fine di consentirne la discussione in Assemblea già a partire dall'8 marzo.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) ritiene che sulle questioni oggetto del disegno di legge sia necessario un ulteriore approfondimento anche attraverso un confronto con le associazioni impegnate nella tutela dei minori.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) esprime preliminarmente un giudizio critico sulla scelta di legiferare affrettatamente su tematiche di indubbia delicatezza. Al riguardo ricorda le proprie critiche mosse

nei confronti del disegno di legge in materia di tutela del genere nei consigli di amministrazione delle società.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento pur essendo condivisibile la finalità di tutela dei minori ritiene che si debba tenere conto anche delle vittime dei reati, i cui diritti sono stati lesi.

Considera poi eccessivamente vaghi i presupposti previsti per la concessione del beneficio in esame. Tali parametri infatti attribuiscono al magistrato un'eccessiva discrezionalità e quindi un'impropria responsabilità. Non ci si deve poi scordare, a suo parere, come le donne detenute abbiano commesso, per essere reclusi, delitti di particolare gravità sociale o comunque siano recidive e pertanto, sotto certi aspetti, *in re ipsa* pericolose. Conclude soffermandosi sulle norme relative al diritto di visita, invitando a valutare le possibili prassi discorsive in sede di applicazione.

Il senatore CENTARO (*PdL*) ricorda che una delle finalità riconosciute alla sanzione penale è proprio quella del recupero e reinserimento sociale del reo. Proprio a questa finalità sembra potersi ricondurre il disegno di legge in esame, il quale mira a tutelare la condizione di particolare delicatezza delle donne madri che si trovano a dover scontare una pena detentiva. A suo parere appare essenziale evitare che la prole viva, senza nessuna colpa, la realtà carceraria. Per quanto riguarda la valutazione dei presupposti per la concessione di tale beneficio fa presente come analoghe previsioni siano contemplate anche per la detenzione domiciliare. La propria personale esperienza professionale, quale magistrato di sorveglianza, lo porta a ritenere apprezzabili tali misure volte a favorire il reinserimento sociale. Conclude osservando come si possa procedere tempestivamente alla definitiva approvazione del disegno di legge, ritenendo che esso non sia destinato a produrre effetti in termini di politica criminale.

Il presidente BERSELLI precisa che il codice già prevede tale istituto e che il provvedimento in esame ne modifica solo marginalmente i presupposti.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*), anche alla luce delle considerazioni svolte, ritiene che il provvedimento ponga indubbi problemi interpretativi. Nel merito esprime preoccupazione per il possibile aumento del numero di detenute disposte a rimanere incinta per poter usufruire di tale beneficio. Non si comprende peraltro per quale ragione l'ordinamento non appresti invece analoga tutela ai minori figli di detenuti ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, i quali si trovano nella condizione di non poter avere neppure un contatto fisico con i propri genitori.

Il sottosegretario CALIENDO invita la Commissione ad acquisire i dati forniti dal Ministero alla Commissione giustizia della Camera dei deputati, dai quali si evince come l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento sia del tutto marginale. Fa presente peraltro che una casa a custodia attenuata è già operativa nella città di Milano e che il diparti-

mento per l'amministrazione penitenziaria sta avviando iniziative in altri capoluoghi di provincia per la realizzazione di analoghe strutture.

Il presidente BERSELLI, propone di rinviare ad una successiva seduta, che convoca fin da ora per domani mattina alle ore 8,30 il seguito della discussione generale sul provvedimento.

La Commissione conviene.

(957) VALENTINO ed altri. – Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso

(Seguito esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 21 aprile 2010.

La relatrice GALLONE (*PdL*) chiede che siano auditi, in sede informale, ai fini di una più completa istruttoria legislativa, una serie di esperti, quali i magistrati specializzati Luciano Gaglione, Alessandra Arcieri, Giovanni D'Onofrio, Melita Cavallo e Giuseppe Spadaro, avvocati quali il vice presidente del Consiglio nazionale forense Carlo Vermiglio e la presidente dell'Anamef Lucilla Anastasio, psicologi e psichiatri quali il professor Giampiero Turchi e il professor Giovanni Battista Camerini, nonché le richiedenti associazioni: Federazione nazionale per la Bigenitorialità (FenBi), Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F), Associazione di Associazioni Nazionali per la Tutela dei Minori (ADIANTUM), Associazione Italiana Familiaristi Italiani (A.N.F.I.), Associazione «Papà separati dai figli – Bari» e Associazione Crescere Insieme.

Il presidente BERSELLI, su sollecitazione della senatrice DELLA MONICA (*PD*), fissa per il prossimo martedì alle ore 18 il termine entro il quale far pervenire alla Presidenza eventuali ulteriori richieste di audizioni.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5ª)

Martedì 1° marzo 2011

490ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

Massimo GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(804) MARITATI ed altri. – *Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali*

(841) LI GOTTI ed altri. – *Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore PICHETTO FRATIN (*PdL*), in sostituzione del relatore Tancredi, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento prevede la possibilità di istituire squadre investigative comuni, quale forma di coordinamento per indagini particolarmente complesse sul territorio di più Stati. All'articolo 6 è prevista una clausola di invarianza finanziaria. Segnala tuttavia che, al fine di valutare i possibili nuovi oneri derivanti dal provvedimento, la Sottocommissione per i pareri aveva richiesto il 7 aprile 2009 la predisposizione di una relazione tecnica, richiesta rinnovata all'atto della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea e che non è ancora giunta. In relazione agli emendamenti presentati all'Assemblea fa presente che occorre valutare in relazione al testo le proposte 2.100, 2.101, 2.103, 2.105, 3.100, 3.101, 4.100, 4.102 e 5.100. Rileva infine che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO avverte che la relazione tecnica non è ancora disponibile.

Il senatore MORANDO (PD) fa presente che senza una relazione tecnica non è possibile esprimere un parere non ostativo. È possibile rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, ma, in caso non pervenga la relazione tecnica, la Commissione bilancio non potrebbe non esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il presidente Massimo GARAVAGLIA, al fine di consentire al Governo di predisporre la relazione tecnica, rinvia il seguito dell'esame del testo e degli emendamenti ad altra seduta.

(2124-A) BERSELLI ed altri. – Modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito del distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia Romagna ai sensi dell'articolo 132, comma 2 della Costituzione

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)

Il relatore FLERES (PdL) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza degli oneri. In relazione agli emendamenti appare invece opportuna la richiesta di una relazione tecnica i fini valutare la congruità della copertura dell'emendamento 3.0.100 che prevede l'istituzione, a Caserta, degli uffici giudiziari della Corte d'appello, della Corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni ed acquisire la disponibilità delle risorse di copertura. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO conviene con l'opportunità di introdurre una clausola di invarianza degli oneri nel testo. In relazione all'emendamento 3.0.100 fa presente che l'onere è superiore a quello rivendicato e pari a 15 milioni di euro. Afferma poi che non vi sono adeguate risorse sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) a garanzia dell'invarianza dell'onere di 15 milioni di euro.

Il relatore FLERES (PdL) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: »sono apportate« siano aggiunte le altre: », nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,«. Esprime poi parere non ostativo sugli emendamenti ad eccezione della proposta 3.0.100 sulla quale il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale.»

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene approvata dalla Commissione.

(2281) Deputato LEVI ed altri. – Nuova disciplina del prezzo dei libri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del senatore FLERES, in sostituzione del relatore Pichetto Fratin, e con l'avviso conforme del GOVERNO, la Commissione, verificata la presenza del numero legale, esprime parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

(2146) Deputato GRIMOLDI ed altri. – Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore LATRONICO (*PdL*), in sostituzione del relatore De Angelis, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento prevede oneri sull'esercizio scaduto. Occorre quindi, ridefinire il profilo temporale dell'onere eliminando l'anno 2010 e acquisendo conferma della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura per il 2011.

Il sottosegretario CASERO conferma che non vi sono risorse disponibili di copertura per l'anno 2011. Consegna agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato che propone una riformulazione degli oneri e della copertura stessa.

Il PRESIDENTE, al fine di consentire gli opportuni approfondimenti della nota della Ragioneria, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

FINANZE E TESORO (6ª)

Martedì 1° marzo 2011

232ª Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2482) *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Golfo ed altri; Mosca ed altri

(1719) **GERMONTANI ed altri.** – *Modifica all'articolo 147-ter testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati*

(1819) **BONFRISCO.** – *Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati*

(2194) **CARLINO e BUGNANO.** – *Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati*

(2328) **THALER AUSSERHOFER ed altri.** – *Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il senatore MURA (*LNP*) informa che, a seguito di intese informali con i rappresentanti dei Gruppi in Commissione, starebbe maturando l'orientamento di organizzare un incontro informale con i Capigruppo, la relatrice Germontani e il rappresentante del Governo, per le ore 8,30 di domani. Tale scelta procedurale dovrebbe facilitare il raggiungimento di un accordo politico sulle modifiche ritenute necessarie, con l'obiettivo di trasferirle in uno o più emendamenti condivisi dall'intera Commissione.

Il presidente BALDASSARRI esprime il proprio favore per l'ipotesi di un incontro informale tra i rappresentanti dei Gruppi e osserva al contempo che la seduta antimeridiana delle ore 9 di domani potrebbe anche essere sconvocata per consentire l'eventuale prosecuzione dei lavori nella sede informale.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), dopo aver manifestato il proprio apprezzamento per l'*iter* procedurale prospettato dal presidente Baldassari, rileva che la Commissione dovrà prendere in esame ulteriori ipotesi di verifica tese a perfezionare il disegno di legge come quella contenuta in un emendamento di cui il ministro per le pari opportunità, Mara Carfagna, ha preannunciato la presentazione. Dopo aver sottolineato anche le aspettative dei rappresentanti istituzionali dell'Unione europea a una rapida approvazione del disegno di legge, evidenzia come sarebbe particolarmente significativo che la Commissione lo licenziasse per farlo approdare in Aula in tempo per la ricorrenza dell'8 marzo. Sottolinea infine il particolare valore dei lavori compiuti dalla Commissione, che, in un arco di tempo particolarmente ristretto, essendo l'*iter* del disegno di legge n. 2482 formalmente iniziato in Senato l'8 febbraio scorso, ha proceduto ad approfondire le principali questioni tecniche e politiche della proposta di legge attraverso un dibattito che ha visto il contributo di tutti, pur in presenza di opinioni non convergenti.

La senatrice FONTANA (*PD*) giudica condivisibile, a nome della propria parte politica, la soluzione procedurale che il senatore Mura ha prospettato, ed evidenzia come il proprio Gruppo abbia inteso partecipare fin dal principio a pieno titolo all'approfondimento del tema del riequilibrio di genere. Registra quindi con favore il maturare delle condizioni per il raggiungimento di un risultato condiviso, che renderebbe anche merito alla serietà e completezza del lavoro svolto in Commissione. Esprime l'auspicio che la conclusione dell'*iter* in sede referente sia davvero imminente, anche per corrispondere alle aspettative emerse in seno alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo riguardo a una celere calendarizzazione dei disegni di legge in Assemblea.

Il senatore CONTI (*PdL*), a nome della propria parte politica, dichiara di condividere l'ipotesi di proseguire i lavori in sede informale, ma dal momento che l'eventuale raggiungimento di un accordo postula l'espressione di una posizione comune da parte dei componenti del pro-

prio Gruppo, ritiene assolutamente imprescindibile che alla riunione di domani siano invitati a partecipare, in aggiunta ai Capigruppo, anche tutti i senatori che abbiano presentato emendamenti al disegno di legge.

Il presidente BALDASSARRI ritiene positiva la prospettiva di estendere i lavori informali ai presentatori di emendamenti, ma rimette ad una valutazione del senatore Conti tale indicazione, in qualità di rappresentante del Partito della libertà, considerato che gli emendamenti risultano presentati quasi esclusivamente da esponenti della sua parte politica.

Il senatore CONTI (*PdL*), nel prendere atto delle puntualizzazioni svolte dal presidente Baldassarri, assicura che si adopererà nei termini da lui indicati.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), dopo aver dichiarato la propria adesione alla richiesta formulata dal senatore Mura, giudica essenziale che si chiarisca in anticipo il carattere e la natura dell'incontro di domani e soprattutto quali potrebbero essere i suoi esiti rispetto al prosieguo dei lavori della Commissione. Risulta infatti fondamentale esplicitare con chiarezza se la finalità della riunione è raggiungere una soluzione di sintesi fra i vari orientamenti emersi in Commissione – rimarcando in tal caso il proprio favore per tale *modus procedendi* – oppure se si tratta semplicemente di procedere a un confronto informale sui singoli emendamenti presentati. Pertanto, affinché i lavori informali possano avere realmente un significato dal punto di vista politico, è necessario che il senatore Conti, rappresentante del Partito della libertà, possa armonizzare le diverse posizioni che sono state espresse dagli esponenti della sua parte politica e che formano oggetto dei loro emendamenti.

Il senatore CONTI (*PdL*) evidenzia a tale proposito che il raggiungimento di un'intesa sulla redazione di un testo condiviso in sede informale dovrebbe comportare il ritiro degli emendamenti presentati al disegno di legge e attualmente ancora all'esame della Commissione: si tratta di una prospettiva che al momento è rimessa all'autonoma scelta dei proponenti di insistere comunque per la votazione degli emendamenti da essi presentati. Chiarisce quindi il proprio ruolo rispetto all'incontro di domani: assicura l'impegno a rappresentare la posizione in cui si riconosce la maggioranza degli aderenti alla propria parte politica, senza poter imporre, come osservato in precedenza, alcun vincolo in sede di esame degli emendamenti.

Il presidente BALDASSARRI, sottolineando il carattere informale dell'incontro di domani, apprezza la posizione del senatore Conti, politicamente corretta e condivisibile.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) precisa che l'eventuale ritiro degli emendamenti presentati dagli esponenti del Partito della libertà è un'ipo-

tesi per adesso non valutata, nella piena consapevolezza che ciascuno dei presentatori sarà libero di assumere le proprie autonome determinazioni, in merito a ogni eventuale ipotesi di mediazione e quindi anche in rapporto all'eventuale sorte degli emendamenti proposti. All'inverso le proprie osservazioni formulate avevano l'obiettivo di rendere chiaro se vi sono le condizioni per elaborare un testo condiviso in Commissione che raccolga anche il consenso del Governo. Infatti è di tutta evidenza come, in caso contrario, la Commissione dovrà riprendere l'*iter* con la votazione degli emendamenti.

Il senatore MURA (*LNP*) fa a sua volta presente che lo spirito che anima la proposta di svolgere una riunione politica di carattere informale è quello di consentire il superamento dell'attuale fase d'*impasse* nei lavori della Commissione. Quindi comprende e giudica assolutamente corretta la posizione del senatore Conti, per quanto riguarda l'impossibilità di assicurare il ritiro degli emendamenti dei commissari di maggioranza. Pertanto se l'ipotesi di una riunione informale non dovesse essere più ritenuta realmente utile ai fini dei lavori della Commissione, resterebbe ovviamente aperta la possibilità di procedere con la votazione degli emendamenti, da valutare però come *extrema ratio* in caso di mancato raggiungimento di un accordo.

Il senatore CONTI (*PdL*) ribadisce il proprio impegno a rappresentare una posizione condivisa in seno alla propria parte politica e a contribuire alla realizzazione di un'intesa sui contenuti del disegno di legge. Rimarca che le sue puntualizzazioni non avevano affatto l'obiettivo di pregiudicare il raggiungimento di tale risultato. Al contrario, proprio perché all'interno del Partito della libertà sono emerse sensibilità differenziate intorno al tema di parità del genere, puntualizza nuovamente che la richiesta di consentire la partecipazione ai lavori di coloro che hanno presentato emendamenti si prefigge l'obiettivo di raccogliere la massima condivisione intorno alle modifiche da apportare al disegno di legge nell'interesse generale del Paese.

Il presidente BALDASSARRI chiarisce il proprio orientamento in merito all'organizzazione dell'esame dei disegni di legge: pur avanzando talune riserve sul merito del provvedimento, egli ha inteso garantire un *iter* in sede referente in grado di conciliare l'esigenza di un ampio dibattito e di un opportuno approfondimento con quella di una celere conclusione dell'esame, anche con il coinvolgimento della senatrice Germontani alla quale è stato affidato l'incarico di relatrice e del senatore Ferrara, quale presidente.

Ovviamente tale obiettivo può essere ancora raggiunto e sottolinea che la scelta delle modalità – formali o informali – con le quali proseguire nei lavori deve risultare funzionale a tale fine, nella consapevolezza che risultano pienamente fondate le argomentazioni del senatore Conti riguardo all'impossibilità di promettere in anticipo il ritiro di tutti gli emen-

damenti, se prima non si delineano i contenuti di una possibile intesa. Occorre pertanto che sia ribadito l'orientamento dei Gruppi in merito alle varie opzioni disponibili, valutando in particolare l'opportunità di confermare o meno la seduta antimeridiana delle ore 9 di domani.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) dichiara di condividere pienamente la posizione del senatore Conti e ribadisce l'accoglimento della proposta di svolgere una riunione informale, che può garantire un percorso e un tempo certi per la definizione dell'*iter* con l'adozione di una posizione comune.

Dopo un ulteriore intervento del senatore BARBOLINI (*PD*), che ribadisce la volontà di partecipare all'incontro programmato per domani, il presidente BALDASSARRI comunica che sono confermate le sedute già convocate per domani, mercoledì 2 marzo, alle ore 9 e alle ore 15,30, ferma restando la possibilità di proseguire i lavori in sede informale anche oltre l'orario di inizio della seduta antimeridiana.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (n. 317)

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Interviene in discussione generale il senatore SCIASCIA (*PdL*) il quale, dopo aver sottolineato la correlazione tra lo schema di decreto in titolo e quello relativo all'autonomia finanziaria degli altri enti locali, sottolinea l'opportunità di prevedere una decorrenza anticipata rispetto al 2013 dell'attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle regioni in conformità con il principio di territorialità. A suo parere, infatti, il principio di territorialità, nel tener conto del luogo di consumo è assolutamente rispettoso dell'obiettivo di correlare il finanziamento di spese di competenza delle regioni con il territorio nel quale matura la cessione di beni e servizi quale base imponibile dell'IVA.

Per quanto riguarda l'articolo 5, atteso che il comma 4 dello stesso dà la facoltà alle regioni di maggiorare le detrazioni in favore della famiglia previste dall'articolo 12 del TUIR, ritiene preferibile attribuire tale strumento alle regioni in maniera più cogente. Esprime inoltre perplessità sulla previsione recata dal comma 7 dello stesso articolo 5 laddove si sospende la possibilità di disporre detrazioni a favore della famiglia in caso di mancato rispetto dal piano di rientro dal *deficit* sanitario: non condivide

infatti che le responsabilità della cattiva gestione del comparto sanitario ricadano proprio sulle famiglie più bisognose e sui ceti meno abbienti. Esprime poi una valutazione ampiamente positiva della soppressione di numerose tasse e imposte risalenti a leggi e disposizioni ormai superate.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) esprime la preoccupazione per l'assenza di disposizioni volte a definire con chiarezza il meccanismo di finanziamento delle spese attinenti ai livelli essenziali di prestazioni per i comparti diversi da quelli della sanità e cioè l'assistenza, l'istruzione e le spese in conto capitale per i trasporti pubblici locali. Per quanto riguarda, in particolare, le funzioni di assistenza, data la estrema dispersione tra i diversi livelli di governo delle competenze, sollecita la previsione di un percorso, anche graduale nel tempo, in grado di determinare con chiarezza come saranno finanziate tali spese, con l'attribuzione di quali risorse e, eventualmente, con la specificazione dell'operatività del fondo perequativo.

Rileva poi criticamente come l'addizionale IRPEF, strumento già utilizzato per finanziare le spese degli enti locali, costituisca ancora una volta il punto nevralgico del finanziamento regionale, con un eccesso di variabilità e manovrabilità che rischia di accentuare gli elementi distorsivi già presenti nell'ordinamento tributario in ragione dello sperequato peso assegnato alla principale imposta diretta. Andrebbe inoltre anche in questo caso chiarite le modalità di apporto della quota IRPEF al fondo perequativo per le funzioni non LEP, scongiurando altresì il rischio che il finanziamento del fondo perequativo avvenga con modalità di tipo orizzontale, non in linea con i principi ispiratori della legge n. 42 del 2009. Rimarca ancora il rischio di un utilizzo distorto della fiscalità regionale per finalità di assistenza e di sostegno alle famiglie poiché tali obiettivi non possono che essere correlati a politiche di pertinenza del livello statale. A suo parere inoltre non va nella giusta direzione l'assimilazione tra detrazioni fiscali e l'erogazione diretta dei sussidi o di strumenti agevolativi quali i *voucher*: si rischia infatti di confondere i soggetti interessati, con strumenti complessi e differenziati, comprimendo l'efficacia delle stesse misure di sostegno.

Il senatore STRADIOTTO (*PD*) esprime il dubbio che le valutazioni approfondite e le analisi compiute nelle varie Commissioni parlamentari possano essere vanificate dal prevalere, in ultima analisi, da logiche di schieramento e di diktat partitici, così come è accaduto in esito all'esame parlamentare del federalismo municipale. Su tale ultimo provvedimento, al di fuori di una logica propagandistica e prelettorale, non ne può essere sconosciuto, anche dai senatori di maggioranza, il debole carattere federalistico e la scarsa natura riformatrice. In merito allo schema di decreto legislativo in titolo la mancanza di un disegno effettivamente riformatore traspare da un impianto fondato per la maggior parte sulla compartecipazione a imposte erariali, in assenza completa di un'indicazione, anche dopo un periodo transitorio di una imposta propria regionale. Tale im-

piano non fa che ingigantire i difetti, da tutti riconosciuti, di un sistema tributario esclusivamente basato sull'IRPEF, totalmente sperequato e meritevole di una radicale riforma in grado anche di contrastare la diffusa evasione fiscale. Occorre in altre parole affrontare con ben altro spirito riformatore il passaggio, certamente relevantissimo per la finanza pubblica, al federalismo regionale, per chiarire realmente la portata dell'autonomia finanziaria che si vuole disegnare, con l'obiettivo di realizzare una riforma di carattere federalista.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 1° marzo 2011

282^a Seduta

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE formula un cordiale benvenuto alla senatrice Soliani, che entra a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Veronesi, dimissionario in quanto nominato alla presidenza dell'Agenzia per la sicurezza nucleare.

Nel ricordare che la senatrice Soliani è già stata autorevole membro della Commissione nelle passate legislature, le rivolge un affettuoso augurio di buon lavoro.

Coglie altresì l'occasione per esprimere la propria gratitudine al senatore Veronesi per il proficuo apporto ai lavori della Commissione in questi anni.

SULLE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO IN ORDINE ALLA SCUOLA PUBBLICA

Il senatore RUSCONI (PD) pone l'accento sulle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio in ordine alla scuola pubblica, che giudica inaccettabilmente denigratorie. Reputa altresì del tutto inopportuno il successivo intervento del ministro Gelmini, la quale anziché dissociarsi e manifestare la propria solidarietà agli eccellenti docenti che, in condizioni di estrema difficoltà, fanno funzionare la scuola pubblica italiana, ha difeso l'esternazione del Capo dell'Esecutivo. Chiede quindi che il Ministro venga a riferire.

Si associa il senatore GIAMBRONE (*IdV*) il quale giudica le parole del Presidente del Consiglio drammaticamente lesive della dignità dei docenti.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) osserva che la Commissione ha tutto il diritto di richiedere un'audizione del Ministro, ma su argomenti specifici che siano in qualche modo connessi ad un argomento in discussione. Qui si tratta invece di dichiarazioni politiche di carattere generale, cui si contrappongono del resto analoghe considerazioni di segno inverso da parte di esponenti dell'opposizione, su cui giudica inopportuno un dibattito in sede parlamentare.

La senatrice DE FEO (*PdL*) rileva che il Presidente del Consiglio ha di fatto ripreso giudizi più volte comparsi sulla stampa, che pure non avevano suscitato altrettanto clamore. Le cattive condizioni di apprendimento degli allievi italiani sono del resto un dato di fatto, non ascrivibile ai docenti bensì alla società nel suo complesso. Reputa pertanto indispensabile affrontare la questione, onde apprestare gli strumenti più idonei per fare della scuola italiana un modello anche all'estero.

SULLE DIMISSIONI DEL MINISTRO BONDI

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) pone in luce come il ministro Bondi abbia pubblicamente dichiarato di aver rassegnato le sue dimissioni dall'incarico di Governo che ricopre e di essere in attesa delle decisioni del Presidente del Consiglio. Nel prendere atto di tale scelta, auspica una sollecita definizione della vicenda, affinché il Ministro non sia costretto a svolgere un ruolo che non desidera e la cultura italiana non abbia a soffrire dalla sua demotivazione.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) conviene che il Ministero per i beni e le attività culturali debba avere una guida solida. Si augura tuttavia che essa rimanga nelle mani del ministro Bondi e che egli torni a svolgere il proprio ruolo nella pienezza dei suoi poteri.

IN SEDE REFERENTE

(747) POLI BORTONE. – *Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico*

(996) MALAN ed altri. – *Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore MARCUCCI (PD), il quale trae spunto dalle considerazioni testé espresse dal senatore Giambrone per censurare le imbarazzanti dichiarazioni del ministro Bondi ai giornali, che egli giudica istituzionalmente spiacevoli, tanto più alla luce dell'ampia disponibilità più volte manifestata dall'opposizione per collaborare alla buona gestione del patrimonio culturale nazionale.

Entrando nel merito dei disegni di legge in titolo, egli rileva come il tema sia da tempo all'attenzione del Governo, che già nella legislatura precedente ha stipulato importanti accordi internazionali, sostenuti anche dall'Esecutivo in carica. Accade infatti non di rado che alcuni beni culturali di particolare pregio non escano dal Paese proprietario per mancanza di una sufficiente tutela durante il passaggio all'estero. La finalità dei due provvedimenti è pertanto condivisibile, anche se il suo Gruppo si riserva di presentare alcuni emendamenti migliorativi. Una maggiore garanzia legale alle opere d'arte in transito rappresenta infatti un'opportunità di crescita culturale per il nostro Paese che non deve essere perduta.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

In sede di replica, la relatrice DE FEO (PDL) ringrazia gli intervenuti nel dibattito e auspica un *iter* sollecito per la legge, affinché siano assicurate certezze agli Stati proprietari che acconsentono al prestito dei loro beni culturali.

Il PRESIDENTE propone di assumere il disegno di legge n. 996 quale testo base e di fissare a venerdì 11 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti.

Il senatore MARCUCCI (PD) chiede che il termine sia fissato alle ore 17 di venerdì 11.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene infine di fissare alle ore 15 di venerdì 11 marzo il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 996, assunto quale testo base.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SULLA 55ª SESSIONE DELLA COMMISSIONE SULLO STATO DELLE DONNE

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) riferisce sulla 55ª Sessione della Commissione sullo stato delle donne, organizzata dall'ONU a New York dal 22 al 24 febbraio scorsi, cui ha partecipato in rappresentanza della Commissione.

Nel dar conto che la senatrice Spadoni Urbani rappresentava nel contempo la Commissione lavoro, precisa che l'incontro faceva seguito alla

Conferenza di Pechino del 1995, cui periodicamente segue una verifica sullo stato dell'arte nei vari Paesi. Quest'anno, una giornata specifica era dedicata al ruolo dei Parlamenti nella promozione dell'accesso e della partecipazione delle donne e delle bambine all'educazione, alla formazione, alla scienza e alla tecnologia. Parallelamente, hanno avuto luogo riunioni di carattere governativo, alle quali per l'Italia ha partecipato il ministro Carfagna, una delle quali avente per oggetto le mutilazioni genitali.

Nell'incontro dedicato ai parlamentari si sono svolte numerose tavole rotonde, nel corso delle quali l'Italia ha potuto dare conto di una situazione abbastanza avanzata, che vede le donne superare i maschi nelle iscrizioni alle università ed anche nel conseguimento del diploma di laurea in corso. Resta tuttavia la difficoltà delle donne di accedere a ruoli di vertice.

L'intera sessione finirà la settimana prossima, quando sarà stilato un documento conclusivo di grande importanza anche per i Paesi non in via di sviluppo. Si augura pertanto che esso rappresenti una solida base di dialogo su cui intraprendere un'azione comune anche con gli altri Stati membri.

Coglie infine l'occasione per ringraziare il Servizio Affari internazionali per la competenza, la professionalità e la disponibilità con cui è stato curato il sopralluogo, a testimonianza dell'indiscussa qualità del personale del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(2548) Deputato BARBIERI ed altri. – *Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio scorso.

Il senatore RUSCONI (*PD*) rammenta di aver chiesto al Governo un'attenzione analoga a quella che ispira il disegno di legge in titolo anche per l'Accademia della Crusca. Sollecita quindi una risposta in tal senso prima di dare avvio alla discussione generale.

Il PRESIDENTE osserva che il Governo risponderà in sede di replica. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Nel dibattito interviene il senatore MARCUCCI (*PD*), il quale manifesta la piena condivisione del suo Gruppo a finanziare gli istituti culturali per incentivarne l'attività, tanto più in una fase di drammatica emergenza come quella attuale. Qualunque sostegno, ancorché modesto, è quindi apprezzabile.

D'altra parte, non va dimenticato che anche l'Accademia della Crusca versa in una situazione di estrema difficoltà.

Dichiara pertanto piena apertura sul disegno di legge in titolo, sollecitando un'estensione del contributo anche all'Accademia della Crusca.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) rileva che il tema assume contorni assai più ampi rispetto a quelli finora delineati. Prima di concludere l'esame del disegno di legge in titolo, occorre infatti che il Governo prenda posizione rispetto ai tanti altri istituti culturali operanti nel Paese, a fronte di una crescente scarsità di risorse. Il panorama non si esaurisce infatti nei soli istituti sul Medioevo e nell'Accademia della Crusca. Lo spettro è assai più vasto e vi è il rischio che si determinino disparità di trattamento. A suo avviso va pertanto posta particolare attenzione a tutti gli istituti meritevoli, cui deve essere assicurato il sostegno dello Stato senza esitazione. Auspica quindi che il Governo esponga il proprio indirizzo in sede di replica.

La senatrice COLLI (*PdL*) sottolinea l'esigenza di conoscere tutte le fonti di finanziamento degli istituti culturali, atteso che molto spesso al contributo statale si affianca quello locale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e di riordino della stessa, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 27, comma 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69» (n. 326)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE dà conto delle audizioni svolte questa mattina dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel corso delle quali sono state consegnate alcune documentazioni che saranno rese disponibili sulla pagina *web* della Commissione, non appena tecnicamente possibile.

Il sottosegretario PIZZA prende la parola per rispondere ad un quesito posto dal relatore nella sua esposizione introduttiva. In quella sede, il relatore aveva infatti rilevato che nel decreto-legge cosiddetto «milleproroghe» è contenuto un riferimento all'INDIRE quale articolazione del sistema nazionale di valutazione scolastica, mentre detto Istituto è stato soppresso dalla legge finanziaria 2007 e ad esso è subentrata proprio l'A-

genza nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), oggetto dello schema di regolamento in titolo.

Al riguardo tiene a precisare che il testo originario dell'emendamento approvato al decreto-legge «milleproroghe» prevedeva effettivamente il ripristino dell'INDIRE. In una sua successiva formulazione, sono stati tuttavia soppressi i commi che operavano il ripristino e nella versione definitiva (poi recepita nel maxi emendamento su cui è stata posta la fiducia in Assemblea) è rimasto solo un riferimento, che risulta pertanto del tutto improprio. Trattandosi dunque di un errore materiale, gli Uffici del Ministero sono al lavoro per correggere la situazione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedì 1° marzo 2011

261ª Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, e della direttiva 2009/113/CE della Commissione recante modifica della direttiva 2006/126/CE (n. 323)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Esame e rinvio)

Il relatore BORNACIN (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo formato da ventotto articoli e sei allegati.

L'articolo 1 modifica l'articolo 47 del Codice della strada, integrando la classificazione dei veicoli ivi contenuta con la definizione delle categorie dei quadricicli leggeri (categorie L6e ed L7e), che rientrano, tra le tipologie di veicoli per i quali sarà richiesto il conseguimento non più del certificato di idoneità alla guida, ma della nuova patente AM. Lo stesso articolo abbassa il limite di velocità dei ciclomotori da 50 km/h a 45 km/h.

Con l'articolo 2, si modifica l'articolo 115 del Codice della strada, per armonizzare le norme in materia di requisiti per la guida di veicoli e la conduzione di animali alle varie categorie di patenti introdotte. Il limite di età per il conseguimento della patente AM è fissato a quattordici anni, fermo restando il limite dei diciotto anni per trasportare altre persone.

L'articolo 3 riscrive integralmente l'articolo 116 del Codice, relativo alla patente e alle altre abilitazioni professionali per la guida di autoveicoli. Rispetto alle previsioni attuali, le categorie di patenti risultano ampliate: oltre ad introdurre la nuova patente AM per la guida di ciclomotori, veicoli a tre ruote e quadricicli leggeri, sono individuate, infatti, categorie più dettagliate, definite ciascuna in relazione alla tipologia e alle caratteristiche di potenza, peso o velocità dei veicoli che ciascuna di esse abilita

a condurre. L'articolo disciplina anche il conseguimento delle patenti speciali e delle abilitazioni professionali e reca norme sanzionatorie.

L'articolo 4 coordina le novità introdotte in materia di patente con le norme dell'articolo 117 del Codice sulle limitazioni alla guida per i neopatentati.

Con l'articolo 5, all'articolo 118 del Codice, relativo alla patente e al certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, si sostituisce il riferimento al certificato di abilitazione professionale (KD) – che risulta da tempo soppresso nella normativa nazionale – con l'espressa previsione della carta di qualificazione professionale.

L'articolo 6 inserisce nel Codice un nuovo articolo 118-*bis*, contenente la definizione di «residenza normale», concetto del diritto comunitario fondamentale ai fini della disciplina del rilascio della patente comunitaria.

L'articolo 7, in un'ottica di coordinamento delle disposizioni del Codice, affida gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti psico-fisici di idoneità alla guida in occasione del rinnovo biennale della patente dei conducenti ultraottantenni – introdotto con la riforma del Codice della strada approvata con la legge 120 del 2010 – alle Commissioni mediche locali.

L'articolo 8 coordina l'articolo 120, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio della patente, con le modifiche introdotte alle varie categorie di patenti.

Con l'articolo 9, si interviene sull'articolo 121 del Codice, relativo all'esame di idoneità, che, consisterà in una prova pratica e in una teorica per tutti i tipi di patente. L'articolo, in particolare, affronta i profili concernenti la qualificazione professionale, sia iniziale che periodica, degli esaminatori.

L'articolo 10 armonizza l'articolo 123 del Codice, per la parte relativa alla possibilità che le autoscuole conferiscano ad appositi consorzi la realizzazione di corsi di formazione per conducenti, alle novità introdotte sulle categorie di patenti.

Alla stessa esigenza di coordinamento rispondono le modifiche che l'articolo 11 reca all'articolo 124 del Codice, in materia di guida di macchine agricole e operatrici.

L'articolo 12 sostituisce l'articolo 125 del Codice della strada, dettando norme per la gradualità e le equivalenze delle patenti di guida.

Le modifiche introdotte con l'articolo 13 all'articolo 126 del Codice in materia di durata e di conferma della validità della patente di guida, oltre a finalità di coordinamento con le novità introdotte dallo schema, riordinano norme fino ad ora sparse in diversi articoli del Codice. L'articolo affronta, inoltre, il problema del riconoscimento del rinnovo della validità della patente dei cittadini italiani, che siano residenti da almeno sei mesi in uno Stato extra-comunitario, sia da parte dello Stato italiano che di quello ospitante.

L'articolo 14 interviene sull'articolo 128 del Codice, prevedendo che – in analogia con quanto già introdotto con riferimento ai responsabili

delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia – i medici, in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli per il conseguimento della patente, siano tenuti a comunicare al Dipartimento per i trasporti del Ministero eventuali patologie accertate che possano compromettere l'idoneità psico-fisica alla guida.

Il medesimo articolo sopprime la disposizione dell'articolo 129 in cui si prevedeva la competenza del prefetto a sospendere la patente rilasciata da uno Stato estero. Tale previsione si raccorda con la disciplina in materia di circolazione con patente rilasciata da uno Stato estero contenuta nei successivi articoli dello schema in esame.

Gli articoli 15 e 17, introducono, rispettivamente, una nuova formulazione dell'articolo 135, che regola la circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea, e i nuovi articoli 136-*bis* e 136-*ter*, relativi, invece, alla patenti e alle altre abilitazioni professionali di Stati europei.

L'articolo 16 dello schema modifica l'articolo 136 in relazione alla conversione delle patenti rilasciate da Stati extra-comunitari.

L'articolo 18 coordina le disposizioni degli articoli 173 e 180 del Codice relative all'uso di lenti e di determinati apparecchi durante la guida all'introduzione della nuova patente di categoria AM.

Sempre a finalità di coordinamento con le nuove categorie di patenti rispondono anche le modifiche all'articolo 218-*bis*, in materia di sospensione della patente per i neo-patentati e all'articolo 219 sulla revoca della patente, contenute, rispettivamente negli articoli 19 e 20 dello schema di decreto.

L'articolo 21 riscrive l'articolo 219-*bis* del Codice, che aveva lo scopo di applicare le sanzioni amministrative della sospensione e della revoca della patente di guida anche nell'ipotesi in cui il conducente fosse alla guida di un ciclomotore: la sostituzione del certificato di idoneità alla guida con la patente, introdotta dal provvedimento in esame, rende infatti superflua la norma per i conducenti maggiorenni. La nuova formulazione dell'articolo, pertanto, si riferisce solo ai minorenni e conferma che ad essi, stante il principio generale della inapplicabilità delle sanzioni amministrative ai minori, invece dei provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca, si applichi la revisione del titolo di guida posseduto.

L'articolo 22 contiene le disposizioni sul modello di patente, che vengono poi definite dettagliatamente nell'Allegato I dello schema di decreto in esame.

L'articolo 23 riguarda i requisiti di idoneità, con riferimento sia a coloro che debbono conseguire la patente sia a coloro che debbono sottoporsi a revisione sia agli esaminatori adibiti all'espletamento delle prove.

L'articolo 24 dispone che le eventuali direttive comunitarie che adegueranno il contenuto degli Allegati al progresso scientifico e tecnico vengano recepite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 25 reca varie norme transitorie, mentre gli articoli 26 e 27 contengono, rispettivamente, le abrogazioni e la clausola di invarianza finanziaria.

Infine, l'articolo 28 modula la tempistica di entrata in vigore delle diverse previsioni del decreto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 1° marzo 2011

209ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica) (n. COM(2010) 799 definitivo)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 febbraio scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA ricorda che nella seduta del 22 febbraio è stata svolta la relazione introduttiva sull'atto comunitario in esame.

Si apre il dibattito.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) condivide i contenuti dell'atto comunitario in titolo, evidenziando che gli stessi risultano pienamente coerenti con le scelte e con le strategie promosse in ambito comunitario rispetto a tali profili.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) manifesta il proprio avviso favorevole sulla disciplina contenuta nella proposta di regolamento comunitario in esame, sottolineando l'opportunità e la congruità della stessa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente SCARPA BONAZZA BUORA dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore SANTINI (*PdL*) illustra uno schema di risoluzione, recante un parere favorevole sulla sussidiarietà (pubblicato in allegato al resoconto

della seduta odierna), sottolineando che il rilievo – contenuto nello stesso – concernente la durata a tempo indeterminato delle deleghe concesse nel provvedimento risulta quanto mai significativo e congruo, atteso che il nuovo equilibrio dei poteri fra Commissione europea, Consiglio e Parlamento europeo, conseguente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, e in particolare i poteri codecisionali attribuiti al Parlamento europeo, rendono inopportuno e ingiustificato il conferimento alla Commissione europea di deleghe a tempo indeterminato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 2 marzo, alle ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,25.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2010) 799 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica);

premessi che:

la proposta in esame è finalizzata a una sostanziale rifusione dei contenuti del regolamento (CE) n. 1234/2007, istitutivo dell'organizzazione comune dei mercati (cosiddetta OCM unica), allineando tali contenuti alle nuove procedure di esecuzione e delega introdotte dagli articoli 290 e 291 del TFUE;

occorre preliminarmente ricordare che gli atti delegati, previsti dall'articolo 290 del TFUE, sono intesi come gli atti volti a integrare o modificare elementi non essenziali di un atto legislativo, mentre gli atti di esecuzione, da riferire all'articolo 291, sono intesi come atti con cui la Commissione europea si sostituisce agli Stati membri per assicurare uniformità all'attuazione di atti vincolanti dell'Unione;

con riguardo al profilo relativo alle competenze di esecuzione, il vigente regolamento n. 1234/2007, nell'attribuire alla Commissione dei compiti per l'applicazione dello stesso, prevede due procedure («di gestione» e «di regolamentazione») in cui assume rilievo la funzione consultiva del Comitato di rappresentanti degli Stati membri;

con la proposta in oggetto la procedura «di gestione» è trasformata in «procedura d'esame», per cui un eventuale parere contrario del suddetto Comitato su un provvedimento della Commissione comporta non più la rimessione dello stesso al Consiglio, ma la ripresentazione di un nuovo provvedimento, che verrebbe rigettato definitivamente in caso di nuovo parere contrario del Comitato;

quanto ai poteri delegati, la proposta prevede una serie di deleghe alla Commissione su atti non legislativi per integrare l'organizzazione comune dei mercati, tra i quali ad esempio le misure relative alla violazione degli obblighi degli operatori, o anche i criteri di ammissibilità dei prodotti e la variazione dei prezzi degli stessi;

con riferimento al contenuto, oltre a quanto delineato riguardo alle nuove procedure di esecuzione e di delega nell'ambito della cosiddetta

OCM unica, l'atto in esame prevede altresì alcune modifiche sostanziali relative a determinati oggetti, peraltro già presenti in altre proposte legislative. In questo senso assumono rilievo le norme sul monopolio tedesco degli alcolici, la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti dell'Unione, i rapporti contrattuali e il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché alcune norme generali sulla commercializzazione;

preso atto delle osservazioni espresse dalla 14ª Commissione permanente in data 16 febbraio 2011;

considerato, per quel che concerne la valutazione in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che gli obiettivi enunciati non possono essere realizzati adeguatamente dai singoli Stati membri, rendendo quindi necessario un intervento in ambito comunitario, maggiormente idoneo al conseguimento delle predette finalità. In particolare l'organizzazione comune dei mercati agricoli costituisce per sua intrinseca natura una materia di matrice comunitaria, atteso l'ineludibile riflesso della stessa sulla coesione fra gli Stati membri e sul corretto andamento delle relazioni commerciali all'interno dell'Unione. Peraltro la necessità di un intervento comunitario è ulteriormente confermata dalla organica disciplina europea attualmente esistente in materia di OCM, sulla quale incide la proposta di regolamento in esame;

a) si esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, in senso favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

b) osserva che nella proposta di regolamento in questione sono presenti deleghe alla Commissione relative ad elementi, quali criteri, obblighi e sanzioni, per i quali appare problematico l'inquadramento nell'ambito degli elementi «non essenziali» dell'atto legislativo, presupposto necessario per il conferimento delle deleghe. Inoltre, le deleghe concesse nel provvedimento sono a tempo indeterminato, e pertanto anche sotto questo profilo non risultano coerenti con i caratteri dettati dall'articolo 290 del TFUE, che prevede l'esplicita determinazione della durata della delega.

A tale riguardo, la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare del Senato prende nota della risposta della Commissione europea del 17 febbraio 2011 (C/2011/1003) alla risoluzione della 14ª Commissione permanente del 23 novembre 2010 sulla questione della delimitazione temporale della delega. In tale nota, si menziona la negoziazione di una intesa tra la Commissione, il Parlamento e il Consiglio, «al fine di pervenire ad un buon esercizio e a un efficace controllo dei poteri delegati». L'intesa «prevede segnatamente disposizioni in merito alla durata delle deleghe di potere e alla possibilità di prevederne la tacita estensione per un periodo determinato». Nello stesso documento, tuttavia, la Commissione europea ha ritenuto che, nel determinare il limite temporale della delega, sia necessario «conciliare la necessità di definire un quadro normativo per i poteri delegati e quella di garantire la continuità dell'esecuzione delle politiche dell'UE» e che «la delega di potere di durata indeterminata

può essere considerata una misura che rende il quadro normativo più stabile ed efficace».

Alla luce di tale importante presa di posizione della Commissione europea, la Commissione agricoltura del Senato – nel ribadire comunque le osservazioni prospettate nel presente parere in merito alle deleghe – si riserva di effettuare una ulteriore valutazione sulla questione dopo aver preso visione della sopracitata intesa.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

Martedì 1° marzo 2011

199ª Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Saglia.

La seduta inizia alle ore 15,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario SAGLIA risponde all'interrogazione 3-01319 sulla dismissione dello stabilimento Basell di Terni evidenziando che la crisi del Polo chimico ternano – generata dalla decisione della multinazionale americana Basell di fermare gli impianti per la produzione di polipropilene esistente all'interno del sito – è stata immediatamente affrontata dal Ministero dello sviluppo economico che ha attivato, nel marzo scorso, un tavolo di confronto aperto a tutte le parti in causa. A tale riguardo evidenzia che tra i progetti presentanti risulta particolarmente interessante quello proposto da una cordata imprenditoriale, coordinata dai rappresentanti della società Novamont che prevede non solo il rilancio degli impianti per il polipropilene, ma anche l'acquisizione degli impianti e l'assunzione dei lavoratori occupati in un'altra società che, all'interno del Polo chimico, versa in notevoli difficoltà.

Da ultimo rende noto che, negli ultimi giorni, è stato comunicato che le due aziende hanno fissato un incontro che si svolgerà entro il mese di aprile, in cui verrà discussa la proposta vincolante per l'acquisizione dell'impianto Lyondell Basell di Terni recentemente deliberata dal Consiglio di amministrazione della società Novamont.

La senatrice FIORONI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta per la risposta fornita dal sottosegretario Saglia e si sofferma sulla necessità che il Governo presti particolare attenzione alla questione e fornisca il dovuto supporto in vista dell'incontro tra la società Lyondell Basell di Terni

e la Novamont, programmato per il 6 aprile prossimo. Ritiene, inoltre, che tale incontro dovrà costituire l'occasione per un confronto ad ampio raggio che consenta, insieme al Governo di rinnovare il patto territoriale sottoscritto negli anni scorsi in modo da garantire un complessivo rilancio di quell'area industriale.

Il presidente CURSI ringrazia il sottosegretario Saglia e dichiara esaurito lo svolgimento dell'interrogazione iscritta all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2366) CICOLANI ed altri. – Disposizioni per la costituzione del comparto aerospaziale e la liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico commerciale

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore GHIGO (*PdL*), relatore, illustra il provvedimento in titolo, evidenziando che lo stesso trae spunto dal fatto che il processo di liberalizzazione e privatizzazione del trasporto aereo, avviato in Europa agli inizi degli anni '80, e giunto ormai alla conclusione di un ciclo di elaborazione normativa di carattere comunitario, lascia aperte le porte ad una nuova politica europea di settore, ispirata ai canoni dell'innovazione tecnologica e della tutela ambientale.

Il provvedimento si compone, complessivamente, di 6 articoli. L'articolo 1 identifica i soggetti giuridici e istituzionali che hanno competenza, a vario titolo, nel settore aerospaziale. L'articolo 2 consente ai soggetti individuati nell'articolo 1 di stipulare degli accordi sulla base di quanto previsto dall'articolo 15 della legge n. 241 del 1990. L'articolo 3 introduce una serie di principi di liberalizzazione del trasporto che tendono a migliorare le garanzie di sicurezza nel settore dell'aviazione. L'articolo 4 prevede che gli aeroporti non aperti al traffico commerciale possano dedicarsi, in modo specifico, alle esigenze del trasporto elicotteristico e dell'aviazione generale (ivi compreso il traffico dell'aviazione di affari e ultraleggero). L'articolo 5, con l'obiettivo di dare completa attuazione a quanto previsto negli articoli precedenti, prevede l'istituzione di un apposito comparto di contrattazione collettiva per il settore oggetto del disegno di legge in esame. L'articolo 6, infine, di natura interpretativa, precisa che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sugli acquisti e sui servizi effettuati dal Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale (CIRA), nell'ambito del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), è detraibile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame viene dunque rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Martedì 1° marzo 2011

237ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (n. 317)

(Osservazioni alla Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il senatore ASTORE (*Misto-ParDem*), intervenendo in discussione generale, coglie l'occasione per offrire alcuni spunti di approfondimento ai fini della elaborazione della proposta di osservazioni da parte dei relatori. Dopo aver preliminarmente sottolineato come, tra i provvedimenti attuativi della delega sul federalismo fiscale, di cui alla legge n. 42 del 2009, l'atto in titolo sia di gran lunga quello più rilevante, in quanto vengono in considerazione le prospettive future nella tutela del diritto alla salute, esprime l'auspicio che possa realizzarsi un'ampia convergenza da parte di tutte le forze politiche, anche tenendo conto delle posizioni manifestate dai Gruppi meno rappresentativi, come quello al quale appartiene, nella consapevolezza che l'importanza dei temi trattati impone una riflessione condivisa. In tale contesto ribadisce l'esigenza, più volte rappresentata già in altre occasioni, di stabilire regole certe ai fini di un corretto dispiegamento dei meccanismi del federalismo in campo sanitario: appare a suo giudizio fuorviante l'assenza di criteri specifici ai fini della definizione del Fondo perequativo regionale – diversamente che nel Fondo pe-

requisito provinciale – ponendo le premesse di una possibile mercantizzazione delle risorse tra le regioni.

È necessario in particolare stabilire norme che consentano lo svolgimento del ruolo assegnato dal Titolo V della Costituzione allo Stato nei confronti delle Regioni, con particolare riferimento alle garanzie di tutela dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Spetta allo Stato in particolare svolgere compiti sovraordinati, sia pure nel rispetto dei campi di autonomia ampiamente riconosciuti alle Regioni, per la tutela di diritti fondamentali dei cittadini, tra i quali quello alla salute.

Lamenta quindi l'assenza di una specifica definizione dei LEA, soprattutto in rapporto ai costi ad essi connessi, nel presupposto che, essendo qualificati come un diritto, occorra una corretta quantificazione delle risorse necessarie per farvi fronte. È necessario quindi chiarire se il processo federalista sia improntato in base alle risorse finanziarie messe a disposizione dello Stato oppure in relazione ai diritti di salute del cittadino.

Quanto al ruolo delle Regioni nel riparto del Fondo sanitario nazionale, osserva come, alla luce delle disposizioni in esame, nulla sembri essere cambiato rispetto al quadro attuale, ancorché si parli diffusamente di federalismo, Stato delle autonomie o di regionalismo. Questa – osserva – può essere l'occasione per riformare il sistema stabilendo regole certe, soprattutto nella prospettiva di tutelare le regioni finanziariamente più deboli. Nel sottolineare come il sistema di riparto attuale, basato esclusivamente sul meccanismo delle pesature per età, dia luogo alla formazione di alleanze trasversali tra le regioni, ritiene opportuno avvalersi di studi già condotti da organi terzi, quali l'AGENAS, in merito alla definizione di criteri di pesatura più appropriati, tenuto anche conto dei fattori di moltiplicazione dei relativi costi.

Coglie l'occasione per ricordare l'ordine del giorno G9.100, accolto nel corso dell'esame della legge delega sul federalismo fiscale, che impegna il Governo a tener conto, nella definizione del Fondo perequativo regionale, sia degli indici di deprivazione socio-economica, sia delle condizioni demografiche e orografiche, quali fattori determinanti per la definizione del costo delle prestazioni sanitarie.

Con riferimento al calcolo del costo *standard*, computato al lordo della mobilità passiva e al netto di quella attiva, ritiene necessario consentire alla popolazione la piena mobilità, quale unico elemento di competitività tra i vari sistemi sanitari regionali, ferma restando tuttavia l'esigenza di realizzare reti di strutture ad alta specializzazione da collocarsi in modo uniforme sul territorio nazionale. Riguardo al Fondo perequativo regionale chiede se non si prevederanno proroghe tenuto conto della durata limitata a soli cinque anni. Conclude, rimarcando la necessità di stabilire regole certe al fine di evitare fenomeni di mercanteggiamento in sede di riparto delle risorse per il comparto sanitario.

Ad avviso del senatore BOSONE (PD) lo schema di decreto legislativo in titolo presenta alcuni limiti evidenti: infatti, si sta configurando più un riparto del fondo sanitario nazionale che un autentico processo federa-

lista, nel segno della conservazione e senza una cornice riformatrice. Sulla base di questa premessa, pertanto, invita i relatori ad accompagnare le osservazioni con una serie di rilievi che, in primo luogo, evidenzino l'opportunità di accentuare i controlli di qualità e quantità sulle prestazioni eseguite nelle diverse regioni, controlli che devono in qualche modo sostenere una maggiore trasparenza degli stessi sistemi informativi.

In secondo luogo, occorre accelerare nella revisione dei livelli essenziali di assistenza, in quanto non è ammissibile definire i fabbisogni *standard* sulla base di LEA che non sono stati più aggiornati dal 2001.

Infine, si rende necessario un richiamo al progressivo affinamento dei costi *standard*, sia attraverso i controlli menzionati, sia attraverso fattori che permettano di equiparare il fabbisogno *standard* al fabbisogno sanitario ed alla effettiva misurazione delle prestazioni.

La senatrice BASSOLI (PD), nell'augurarsi che le osservazioni che la Commissione chiamata ad esprimere siano frutto di un lavoro comune fra tutte le forze politiche e raccolgano, in tal senso, una positiva convergenza, rileva come le questioni che si stanno dibattendo – definizione dei costi e dei fabbisogni *standard*, garanzia dei LEA – risultano cruciali per il futuro del Servizio sanitario nazionale. Per tale ragione, i criteri e gli strumenti che sono delineati nel provvedimento in esame devono essere impiegati per un effettivo rilancio del sistema salute, senza comportare un ridimensionamento delle risorse disponibili. Nessuno crede che le risorse finanziarie siano illimitate: si tratta però di rispettare le compatibilità economico-finanziarie individuando nel contempo precise priorità, nella consapevolezza che la spesa sanitaria non può essere ritenuta solo un fattore di costo, quanto un elemento di ricchezza e benessere, oltre che di sviluppo per la ricerca, l'occupazione e le nuove tecnologie. Anche alla luce di quanto esposto, inoltre, occorrerebbe al più presto procedere alla tanto attesa riforma dei LEA, senza la quale il sistema sanitario nazionale non potrà misurarsi con le sfide della concorrenza che ormai si misura su scala europea.

Un'altra questione essenziale nasce dalla considerazione del livello degli investimenti in quanto non convince la definizione dei costi *standard* senza commisurare le quote di ammortamento. Gli investimenti infatti rappresentano una spinta irrinunciabile per riqualificare il sistema ospedaliero, attualmente troppo dispendioso e in troppi casi rischioso, come purtroppo dimostrano frequenti casi di malasanità. Ma l'attenzione verso gli investimenti significa anche rafforzare la rete dei servizi e delle strutture territoriali che presenta ancora inaccettabili lacune.

Inoltre, a suo avviso, il sistema di calcolo del fabbisogno regionale *standard* su base annuale si pone in controtendenza ai criteri definiti nell'ambito del Patto per la salute, articolati su un triennio, rischiando di compromettere la programmazione degli interventi sia sul fronte del risanamento finanziario che su quello del rilancio dei servizi sanitari.

Infine, reputa opportuno un miglioramento dei sistemi informativi in modo da consentire un raffronto tra le diverse realtà regionali mediante la

disponibilità di dati anche per una migliore tutela della coesione dello Stato e a garanzia dei diritti costituzionalmente riconosciuti a tutti i cittadini.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*) esprime forti perplessità sul provvedimento in titolo, prendendo atto della difficoltà – anche alla luce di quanto emerso nel corso delle audizioni svolte in sede informale – di definire, nel quadro di un sistema quanto più oggettivo, i fabbisogni delle diverse realtà territoriali. In tal senso, la punta più avanzata e innovativa del sistema che si propone risiede esclusivamente nella capacità di rilevare il più vicino possibile i percorsi del fabbisogno sanitario regionale nel tentativo, non sempre compiuto, di offrire una visione di analisi complessiva. A tale riguardo, sarebbe stato di gran lunga preferibile definire un preliminare osservatorio epidemiologico, serio e severo, che potesse costituire la premessa per una migliore articolazione della spesa sanitaria e della redistribuzione tra le varie realtà regionali. Occorrerebbe a suo giudizio individuare una sorta di fabbisogno certificato, quale premessa documentale su cui costruire l'operatività di un sistema effettivamente coeso e solidale. In questo quadro, potrebbe avere a suo giudizio un ruolo di rilievo l'AGENAS, nella definizione di parametri certi, trattandosi di un aspetto fondamentale della vita umana quale quello della tutela del diritto alla salute.

Nel condividere il complesso delle considerazioni sinora emerse, osserva come le questioni attinenti ai LEA e ai controlli sulle prestazioni rimangano comunque aspetti conseguenti rispetto all'esigenza prioritaria di individuare una griglia *standard* in cui riconoscere i fabbisogni sanitari e stabilire i contorni per assicurare comunque alle Regioni l'autonomia nella gestione delle prestazioni sanitarie.

Manca inoltre un sistema innovativo che tenga conto dell'importanza degli investimenti, poiché sembra rimanere inalterato il sistema attuale basato sui controlli *ex-post*, senza quindi riuscire ad incidere su fenomeni di interventi a pioggia, privi di un quadro organico di sviluppo, o di misure inadeguate rispetto alle esigenze reali.

Dopo aver sommariamente fatto riferimento all'esperienza dei fondi perequativi nel passato, la quale ha peraltro condotto all'introduzione del sistema basato sulle quote pesate, rileva la necessità di introdurre un meccanismo dinamico mediante la definizione di un patto dai contorni certi.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-Io Sud-MRE*), nell'esprimere un giudizio sostanzialmente positivo sui contenuti dello schema di decreto legislativo in esame, rileva che si è di fronte ad un cambiamento epocale necessario, anche se non semplice. Coglie l'occasione per sottolineare, in sintonia con il senatore Astore, come la determinazione dei costi *standard* debba tener conto di precise situazioni geografiche e non di un generico richiamo ad un indice di deprivazione socio-economica. È infatti innegabile che i territori che vivono una particolare

condizione di insularità o che si trovino in zone montane affrontino costi di gestione sanitaria ben più complessi rispetto ad altre aree del Paese.

Inoltre, al di là dell'osservatorio epidemiologico cui ha fatto cenno il senatore Saccomanno, sarebbe bene rilevare anche il cosiddetto fabbisogno indotto da sacche di inappropriatazza che di fatto colpiscono le regioni più piccole.

Il presidente TOMASSINI, poiché nessun altro senatore intende intervenire, dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA SITUAZIONE CONCERNENTE L'UNITÀ OPERATIVA MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE DI SESTO SAN GIOVANNI

Il PRESIDENTE avverte che, in base alle delucidazioni fornite per le vie brevi da parte della regione Lombardia, la Regione medesima e l'ASL di Milano non intendono chiudere né ridimensionare i servizi offerti a livello ambulatoriale da parte dell'Unità operativa malattie a trasmissione sessuale di Sesto San Giovanni, fermo restando che la distribuzione dei farmaci antiretrovirali avverrà esclusivamente nell'ambito di strutture ospedaliere – peraltro limitrofe al menzionato centro ambulatoriale – come del resto prescritto dalla legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedì 1° marzo 2011

251ª Seduta*Presidenza del Presidente*

D'ALÌ

*La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE CONSULTIVA*

Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico (n. 333)

(Osservazioni alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Questione di competenza)

Il presidente D'ALÌ (*PdL*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo che – a norma dell'articolo 25, comma 5, della legge n. 99 del 2009 – apporta correzioni al decreto legislativo n. 31 del 2010 recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Oltre a modifiche di tipo redazionale utili per la maggiore chiarezza del testo, lo schema in esame reca anche modifiche volte a definire i requisiti tecnici richiesti per mettere in atto efficaci *iter* autorizzativi. Tra le finalità perseguite dalle modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2010 figurano la semplificazione delle procedure di valutazione e di autorizzazione dei nuovi impianti, nel rispetto della normativa ambientale e dell'assetto dei poteri interni; maggiore flessibilità nel procedimento di localizzazione del deposito nazionale di rifiuti radioattivi; accelerazione dello smantellamento degli impianti nucleari esistenti e della messa in sicurezza dei siti oggi impegnati dai depositi temporanei dei rifiuti, con la conseguente riduzione degli oneri di manutenzione degli impianti che oggi gravano sulle tariffe elettriche.

che; maggiore chiarezza degli obblighi e ruoli di ciascun soggetto coinvolto; migliore definizione di requisiti tecnici e procedure amministrative per la costruzione degli esercizi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte nucleare e del Parco Tecnologico ai fini del riequilibrio del *mix* energetico nazionale. Il provvedimento consente inoltre l'adeguamento della disciplina alla recente pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 33 del 2011) nella parte in cui prevede l'acquisizione del parere – obbligatorio e non vincolante – della Regione interessata, prima dell'acquisizione dell'intesa da parte della Conferenza unificata, nella procedura di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto nucleare.

Con riferimento agli articoli del provvedimento di maggiore interesse della Commissione, si segnala l'articolo 8, che reca modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 31 del 2010. Con particolare riguardo alla definizione delle caratteristiche delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari, al comma 1 viene meglio specificato il provvedimento – uno o più decreti interministeriali – con cui definire i parametri esplicativi dei criteri tecnici per l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti nucleari, nonché del Parco tecnologico. Sono soppressi i commi 2 e 3 eliminando così la duplicazione della consultazione pubblica, già prevista all'interno della procedura di VAS, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2010.

L'articolo 9 reca modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 31 del 2010, in materia di valutazione ambientale strategica ed integrazione della strategia nucleare, sostituendolo interamente. Al comma 1, si prevede di assoggettare a VAS la strategia nucleare ed i parametri tecnici di cui all'articolo 8, comma 1. Al comma 2, si stabilisce il termine – entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 8, comma 1 – per la trasmissione al Ministero dell'ambiente della documentazione necessaria per l'avvio della VAS. Si stabilisce altresì il termine di quindici giorni – successivi alla conclusione della VAS – per la trasmissione dal Ministero dell'ambiente al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero delle infrastrutture e trasporti del parere contenente le conclusioni della stessa VAS. Al comma 3, si prevede che con uno o più decreti interministeriali si proceda all'adeguamento di strategia e parametri secondo le conclusioni della predetta VAS. Si stabilisce, infine, il termine di quindici giorni per la definitiva trasmissione al Consiglio dei ministri ai fini dell'approvazione.

L'articolo 13 dispone in materia di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell'operatore. Il comma 1 è interamente riscritto. In particolare, sono soppressi le parole «e per lo stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi in strutture ubicate nello stesso sito e direttamente connesse con l'impianto nucleare», in quanto tale concetto è già incluso nella definizione di «impianto» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). È inoltre soppressa l'espressione «agli eventuali oneri derivanti si provvede nel-

l'ambito del quadro economico-finanziario dell'opera», in quanto ovvia e non significativa.

Al comma 2, si precisano le modalità di presentazione dell'istanza. In particolare alla lettera c), si introduce il riferimento al decreto di cui all'articolo 5, comma 2, del citato decreto n. 3 per tener conto del fatto che la solidità finanziaria dell'operatore e la sussistenza di idonei strumenti di copertura finanziaria degli investimenti costituiscono parte dei requisiti richiesti per l'operatore. Alla lettera e), si sostituisce l'espressione «sicurezza ambientale» con l'espressione «tutela ambientale»; si sostituisce l'espressione «durata dell'impianto» con l'espressione «vita operativa dell'impianto»; dopo le parole «dei rifiuti radioattivi» si inserisce l'espressione «prodotti» per specificare che ci si riferisce ai rifiuti prodotti nel corso dell'esercizio dell'impianto, nel corso delle manutenzioni e nel corso del *decommissioning*. Alla lettera f), si sostituisce l'espressione indicante lo studio di impatto ambientale con la documentazione prevista dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Alla lettera g), si sostituisce l'espressione «rapporto finale di sicurezza» con l'espressione «rapporto preliminare di sicurezza» per tener conto del fatto che in fase di presentazione dell'istanza per l'autorizzazione unica l'operatore non può disporre dei dati per definizione contenuti nel rapporto finale di sicurezza per la parte impianto. Alla lettera h), punto 2, si propone l'introduzione di uno «schema di regolamento di esercizio» al posto del «regolamento di esercizio», in analogia con lo schema di manuale operativo; si inserisce inoltre l'indicazione dell'organigramma previsionale del personale preposto all'esercizio tecnico dell'impianto, che svolge funzioni rilevanti agli effetti della sicurezza nucleare o della protezione sanitaria e relative patenti di idoneità. Alla lettera h), punto 3, si introduce uno «schema di manuale operativo» al posto del «manuale operativo», in analogia con quanto effettuato al punto 2. Alla lettera h), punto 6, si prevede la presentazione di proposte di prescrizioni tecniche definite dall' esercente e non dall'Agenzia, come erroneamente indicato al successivo comma 8. Alla lettera i), si specifica che il conferimento dei rifiuti radioattivi va fatta al deposito nazionale; si introduce l'indicazione dei relativi costi previsti; all'ultimo periodo, si lascia aperta l'opzione del riprocessamento del combustibile, tacitamente esclusa dalla precedente formulazione. Alla lettera m), si specifica che le vigenti disposizioni in materia di garanzia finanziaria sono quelle di cui al Capo III della legge 31 dicembre 1962, n. 1860. Alla lettera n), si abolisce questa disposizione, a motivo del suo carattere cogente al momento della presentazione della domanda. Alla lettera p), si sostituisce la dizione «benefici economici» al posto di «misure compensative», per uniformità con il titolo dell'art. 23, cui ci si riferisce nel testo. Al comma 3, si aggiunge la presentazione dell'istanza anche al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione ed al Comune interessati territorialmente. Al comma 4, si amplia la possibilità per l'Agenzia di avvalersi degli organi tecnici esistenti presso altre pubbliche Amministrazioni, anziché presso il solo Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare. Inoltre si specifica che, oltre che di sicurezza, devono essere as-

sicurati anche elevati livelli di radioprotezione e che devono essere soddisfatte le esigenze di tutela della salute dei lavoratori, oltre che della popolazione e dell'ambiente. Al comma 5, tra le richieste dell'Agenzia alle Amministrazioni interessate, si eliminano le autorizzazioni, in quanto l'autorizzazione unica è comprensiva di tutte le altre, come specificato al successivo comma 15. Al comma 6, si specifica la periodicità dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), nel termine di quindici anni. Al comma 7, si formula in maniera più precisa il recepimento delle conclusioni della VAS nell'ambito delle procedure di VIA e di AIA. Al comma 8, si modifica la previsione circa le prescrizioni tecniche, dal momento che, in analogia con, ad esempio, l'articolo 44 del decreto legislativo n. 230 del 1995, tali prescrizioni sono definite (sotto forma di proposta) dall'esercente e non dall'Agenzia. Si chiarisce, inoltre, che l'Agenzia definisce le eventuali prescrizioni ai fini della certificazione del proponente. Al comma 13, lettera b), si inserisce il termine «tipologia» invece di «natura» e si elimina il riferimento alla «durata dell'impianto»; alla lettera d), si inserisce una garanzia per la durata dell'autorizzazione unica; si sopprime la lettera e), poiché i criteri ivi menzionati sembrano afferire più ad un'analisi preventiva che ad un'autorizzazione conseguente a verifiche effettuate sul progetto. Al comma 14, si introduce la previsione che nell'autorizzazione unica sia certificata la qualifica di «operatore». Inoltre, si specifica che l'esercizio può avere inizio solo ad avvenuta acquisizione della certificazione comprovante l'esito positivo di collaudi, prove non nucleari e prove nucleari rilasciati dall'Agenzia, secondo le procedure previste dagli articoli da 42 a 45 del decreto legislativo 230 del 1995. Infine, si prescrive all'operatore di trasmettere alle amministrazioni di cui ai commi 1 e 3 e all'Agenzia il rapporto finale di sicurezza – parte impianto – prima dell'avvio dell'esercizio commerciale dell'impianto. Al comma 16, si introduce la previsione, altrove non esplicitata, che la costruzione, l'avviamento e l'esercizio dell'impianto avvengano sotto il controllo tecnico dell'Agenzia, che vigila sul rispetto delle prescrizioni e condizioni stabilite nell'autorizzazione unica, fatti salvi i poteri di controllo e sanzionatori disciplinati dal decreto legislativo n. 152 del 2006 per le parti non riguardanti il ciclo di funzionamento dell'impianto.

L'articolo 18 dello schema reca modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 31 del 2010. In particolare, sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 19 recante disposizioni in materia di sistemazione dei rifiuti radioattivi. Al comma 1, in analogia con quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, si chiarisce che il titolare dell'autorizzazione unica è responsabile della gestione dei rifiuti radioattivi di esercizio. Si specificano inoltre le modalità di stoccaggio temporaneo dei rifiuti di esercizio e del combustibile irraggiato. Si lascia aperta, inoltre, l'opzione del riprocessamento del combustibile presso strutture estere accreditate. Al comma 2, si corregge il riferimento al Capo VII, che non riguarda le disposizioni sui rifiuti radioattivi. Si corregge il termine «esecuzione» con «esercizio» e si effettuano modifiche redazionali, in analogia con quanto previsto dal precedente comma 1.

L'articolo 26 dello schema reca modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo n. 31 del 2010. Al comma 1, si modifica il riferimento temporale, correggendo inoltre il riferimento all'atto da cui decorrono i termini (non più la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 31 del 2010, bensì la data del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva lo schema di parametri per il Parco Tecnologico). Inoltre, si elimina il riferimento ai criteri dell'AIEA e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare in quanto già considerati nel provvedimento di approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 4. In fine periodo, si effettua la modifica perché il «progetto preliminare di massima» non è identificato in sede internazionale. Si inserisce il fattore di riempimento per la determinazione di una volumetria del deposito che sia congrua rispetto a quella dei manufatti da custodire. Al comma 5 si aggiunge la previsione che le osservazioni emerse dalla consultazione pubblica e dal Seminario di cui al comma 4 siano trasmesse, oltre che alla Sogin, anche al Ministero dello sviluppo economico.

In conclusione, in considerazione dell'incidenza dell'Atto di Governo in titolo sulle materie di competenza della 13ª Commissione permanente, il presidente D'ALÌ propone di sollevare presso il Presidente del Senato un conflitto di competenza sull'assegnazione dell'Atto di Governo n. 333, avente ad oggetto: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico», affinché tale provvedimento sia assegnato in sede congiunta con la 10ª Commissione permanente.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara di condividere la proposta del Presidente poiché le modifiche apportate dall'Atto del Governo n. 333 di competenza della 10ª Commissione appaiono meramente redazionali, mentre sostanziali risultano essere le modificazioni alla normativa ambientale, con particolare riguardo alle procedure di VIA e VAS. In tale contesto, ritiene opportuno procedere nei tempi più brevi ad un'audizione dei componenti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza nucleare poiché gran parte dell'istruttoria relativa alla implementazione dell'opzione nucleare dovrebbe coinvolgere tale Agenzia, che non dispone ancora della necessaria capacità operativa.

Il senatore FERRANTE (*PD*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Della Seta ed osserva che purtroppo il Governo non sembra attribuire importanza alle condizioni ed osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari in sede di espressione del parere su atti di Governo, come dimostra la recente vicenda dell'Atto di Governo n. 302, di attuazione della nuova direttiva comunitaria in materia di fonti rinnovabili. Sembra, difatti, che il Consiglio dei ministri si appresterebbe ad approvare

in via definitiva un testo che da un lato non accoglie importanti indicazioni presenti nei pareri parlamentari e, dall'altro, contiene disposizioni di grande rilievo non presenti nel testo sottoposto alle Commissioni parlamentari.

Il presidente D'ALÌ fa presente che il Consiglio dei ministri non ha ancora deliberato il testo definitivo del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulle fonti rinnovabili e che è comunque auspicabile che il Governo tenga nella massima considerazione le condizioni e le osservazioni formulate dalle competenti Commissioni parlamentari. Assicura quindi che sarà sua cura assumere gli opportuni contatti con il Presidente della 10ª Commissione permanente in vista dell'eventuale svolgimento di un'audizione congiunta dei componenti dell'Agenzia per la sicurezza nucleare. Ovviamente qualora non fosse possibile organizzare un'audizione congiunta, sarà sua cura provvedere alla calendarizzazione di un'audizione dei suddetti soggetti in sede di 13ª Commissione permanente.

La Commissione si esprime infine in senso favorevole alla proposizione del conflitto di competenza proposto dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(238) MARTINAT e PONTONE. – *Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di responsabilità per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi*

(1458) RAMPONI ed altri. – *Sanzioni per il mancato rispetto della normativa sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti*

(1512) LUMIA ed altri. – *Misure per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani*

(1525) COSTA. – *Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di responsabilità per lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti tossici e nocivi*

(2302) DE LUCA ed altri. – *Legge quadro in materia di gestione integrata dei rifiuti, incentivazione della raccolta differenziata e lotta allo smaltimento illegale*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 23 febbraio scorso.

Poiché non vi sono altri interventi, il presidente D'ALÌ dichiara conclusa la discussione generale.

Propone, quindi, di costituire, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del Regolamento, un Comitato ristretto composto da un senatore per Gruppo, dal Relatore e dal Presidente per la redazione di un testo unificato.

La Commissione conviene.

Il presidente D'ALÌ invita i rappresentanti dei Gruppi parlamentari a far pervenire le designazioni relative al Comitato ristretto, nonché ad indicare eventuali soggetti da audire.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 2 marzo 2011, già convocata alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,35.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedì 1° marzo 2011

68ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCENARO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, la portavoce dell'UNHCR, dottoressa Laura Boldrini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione della portavoce dell'UNHCR, dottoressa Laura Boldrini, relativa alla situazione a Lampedusa

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 9 febbraio scorso.

In apertura di seduta il presidente MARCENARO, nel ringraziare la dottoressa Boldrini per aver accettato l'invito a partecipare alla seduta odierna, ricorda come la crisi dei paesi del Nord Africa, che è alla base

della situazione a Lampedusa, abbia da subito preoccupato la Commissione diritti umani del Senato. La questione è stata posta in particolare al sottosegretario Scotti nel corso di una riunione dell'Osservatorio Governo-Parlamento sui diritti umani lo scorso giovedì 24 febbraio e il Sottosegretario ha escluso che nell'attuale situazione il Governo possa attuare respingimenti in mare.

La dottoressa Laura BOLDRINI, portavoce dell'UNHCR, ricorda come da metà gennaio allo scorso 9 febbraio gli arrivi a Lampedusa siano stati circa 950, mentre, successivamente, nel volgere di pochissimi giorni, si siano registrati circa 4500 arrivi, il che ha messo a dura prova l'isola intera. L'emergenza, aggravata dal fatto che il Centro lì esistente era stato chiuso – benché qualcuno sia stato costretto a dormire una notte all'adiaccio – è stata fronteggiata da tutti con grande senso di responsabilità, mettendo a disposizione delle persone che arrivavano tutti gli spazi individuabili. La riapertura del Centro domenica 13 febbraio, pur tenendo conto del fatto che esso ha capienza per sole 850 persone circa, ha migliorato notevolmente la situazione complessiva, anche in virtù della decisione di tenere aperti i cancelli. Dopo i primi giorni, durante i quali erano stati contattati oltre sei mila tunisini, la situazione si avvia ora alla normalità e attualmente dovrebbero trovarsi sull'isola circa trecento persone provenienti dalla Tunisia. Va sottolineato il fatto che per il momento non vengono registrati arrivi dalla Libia ma solo, o prevalentemente, dalla Tunisia. Si tratta soprattutto di uomini tra i 18 e i 30 anni che hanno lasciato il loro paese perché scettici riguardo alla possibilità che i sommovimenti in atto possano avere un esito favorevole della democrazia e preoccupati, piuttosto, per le conseguenze negative sul tessuto economico del paese, soprattutto per quanto riguarda il turismo. Alla base della fuga vi sarebbero quindi i timori legati ai disordini ed all'instabilità. La dottoressa Boldrini riferisce di essere rimasta per una settimana a Lampedusa e di avere avuto la possibilità di incontrare molti tra coloro che erano giunti sull'isola e di poter affermare che si tratta di persone con un buon livello di istruzione – molti parlano più lingue – e che essi per lo più aspirano a recarsi in altri paesi, soprattutto Francia, Belgio o paesi del Nord Europa. Per quanto riguarda l'abbozzato progetto del villaggio della solidarietà a Mineo per richiedenti asilo, non possono essere nascoste le perplessità dell'UNHCR. A parte le notevoli difficoltà pratiche legate alla realizzazione e al mantenimento del nuovo centro, nonché ai trasferimenti delle persone richiedenti asilo, si avrebbero problemi quasi insormontabili sul piano della gestione delle pratiche, con un aggravio insopportabile della Commissione territoriale di Siracusa e, per quanto riguarda gli inevitabili ricorsi, del Tribunale di Catania. L'esperienza dimostra che l'impatto sul territorio sarebbe fortemente negativo. Occorrerebbe invece lavorare nella direzione opposta favorendo il decentramento in piccoli centri secondo la filosofia e le opportunità offerte dalla legge Bossi-Fini. Questo risulterà

tanto più vero se, come è lecito attendersi, la crisi del Nord Africa dovesse aggravarsi. Si stima che possano essere molte decine di migliaia le persone che potrebbero trovarsi nella necessità di dover ricevere assistenza in conseguenza dell'attuale crisi in Libia, concentrate in massima parte alle frontiere con la Tunisia e l'Egitto. Ciò nondimeno l'UNHCR, che sta organizzando missioni umanitarie con l'invio di migliaia di tende e *kit* di emergenza, anche attraverso l'impiego di diversi aerei, ha potuto riscontrare un importante movimento di solidarietà da parte delle popolazioni locali. Sicuramente tutto questo non potrà bastare e sarà necessaria un'ampia mobilitazione della comunità internazionale. Inoltre, crisi nella crisi, in Libia, le persone che provengono dal Corno d'Africa o dall'Africa subsahariana e che si trovano in quel paese per lavoro, vengono spesso scambiate per mercenari ed aggredite. Gli uffici dell'UNHCR registrano a migliaia richieste di aiuto di questo tipo, sicché le cosiddette evacuazioni umanitarie dovrebbero essere prese in considerazione anche nei loro confronti. Il sottosegretario Mantica avrebbe già manifestato disponibilità a valutare la cosa. A fronte di una crisi regionale nel Nord Africa che richiede una mobilitazione significativa da parte della comunità internazionale, il dibattito pubblico in Italia risulta concentrato solo sugli effetti della crisi nel nostro paese. Vengono descritti scenari allarmanti prefigurando flussi di immigrazione numericamente esagerati, con la conseguenza di mettere inutilmente in agitazione l'opinione pubblica e di non aiutare un clima generale disposto all'accoglienza, come invece andrebbe fatto, in linea con le raccomandazioni del Capo dello Stato. È chiaro che in un contesto del genere tutti, anche l'Unione europea, dovranno fare la loro parte. Ma le richieste di aiuto che vengono dal nostro paese debbono scontare il fatto che durante la crisi dei Balcani la disponibilità all'accoglienza da parte di altri paesi dell'Unione europea fu rilevante. Basta pensare che tra il 1992 e il 1994 i rifugiati dai paesi dell'ex Jugoslavia furono circa 100 mila all'anno e che solo la Germania, nel 1994, ne dovette accogliere oltre 400 mila. Nel valutare il comportamento del nostro paese va tenuto conto, allora, che l'anno scorso le domande di asilo in Germania sono state circa 40 mila e in Francia circa 47 mila, ben più delle 10 mila domande presentate in Italia. Se si pensa che nel 2008 le domande di asilo erano state circa 30 mila e che grosso modo la metà di esse era stata accolta, non può non essere rimarcata una inversione di rotta significativa, dovuta a scelte politiche precise, che ha evidentemente portato ad un crollo delle domande negli anni più vicini a noi.

Prendono quindi la parola i senatori DELLA SETA (*PD*), MARAVENTANO (*LNP*), LIVI BACCI (*PD*), MARITATI (*PD*), PERDUCA (*PD*), DI GIOVAN PAOLO (*PD*), Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) e il presidente MARCENARO.

Ai senatori replica la portavoce dell'UNHCR, dottoressa Laura BOLDRINI.

Il presidente MARCENARO, in chiusura di seduta, svolge un breve intervento ringraziando la dottoressa Boldrini e i senatori presenti.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 1° marzo 2011

73ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

La seduta inizia alle ore 14,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Interviene per la RAI il dottor Daniele Mattaccini.

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE dà notizia di comunicazioni provenienti dalle organizzazioni sindacali interne della RAI e dal legale del FORUM delle Associazioni Familiari.

La Commissione ne prende atto.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Seguito della discussione sul pluralismo nell'informazione e nei programmi di approfondimento, ed esame di eventuali risoluzioni

(Seguito della discussione e rinvio. Illustrazione di schemi di risoluzione: esame e rinvio)

Riprende il seguito della discussione, sospeso nella seduta del 9 febbraio scorso.

Il senatore BUTTI (*PdL*), relatore, in riferimento all'*iter* già svolto e al lavoro dei due relatori, nonché sulla base delle osservazioni e dei sug-

gerimenti provenienti dai colleghi, comunica di aver rielaborato le proprie proposte, il cui testo auspica possa diventare lo schema base per il successivo esame. Grande attenzione è stata prestata a chiarire alcune definizioni e a individuare, con precisazioni adeguate, il testo di un documento che, oltre a rispondere alle esigenze, possa rappresentare anche un contributo utile alla società concessionaria, con particolare riferimento alla necessità di dar vita ad un pluralismo che aggiunga voci nuove, alla pertinenza dei soggetti cui dare spazio rispetto alle questioni trattate da un programma, alle regole che devono presiedere alla presenza del pubblico in studio, ai limiti del ricorso al televoto, alla necessità di tener conto dell'importanza della fascia oraria dei programmi tra i quali creare alternanza, alla definizione delle responsabilità del singolo conduttore e al diritto di rettifica. Il testo proposto rappresenta un ulteriore sforzo della maggioranza per determinare un clima costruttivo, nell'auspicio che si possa procedere al lavoro successivo senza eccessive polemiche.

Il senatore MORRI (PD), relatore, rilevando le forti difficoltà che si registrano nella predisposizione di un testo sulla materia, ricorda come le proprie proposte, che tentavano anche una schematizzazione più precisa, tenevano conto di tutte le esigenze. Si configurano però delle novità, come alcuni interventi sul palinsesto della RAI e le nuove proposte avanzate dal senatore Butti. Se da un lato occorre forse qualche ulteriore riflessione sulle premesse, che rischiano di essere condizionate dall'attuale contesto politico, dall'altro è indispensabile individuare indicazioni concretamente spendibili nei confronti della RAI. In conclusione, confermando la validità del proprio schema di risoluzione, richiama l'attenzione sulla forte necessità di definire regole precise circa il divieto di svolgere i processi in televisione e di violare costantemente la *privacy* dei soggetti coinvolti nelle vicende di cronaca.

Il PRESIDENTE introduce il dibattito ponendo l'accento sulla necessità di trovare una definizione esatta per quanto concerne la presenza del pubblico in studio, in considerazione del fatto che una volta esistevano regole precise per la sua individuazione mentre oggi si assiste alla presenza di *claque* organizzate, nonché per quanto attiene invece alla questione del rispetto della *privacy*, circa la quale si devono registrare le distorsioni rappresentate dalle modalità di trattazione di tali argomenti da parte dei telegiornali, dalle rubriche di approfondimento e dalle ricostruzioni di processi già avvenuti, cui si aggiungono poi le trasmissioni pomeridiane dedite al cosiddetto «dolorismo».

Ricordando in premessa come per quanto riguarda il pubblico esiste il malcostume di consentire agli ospiti il ricorso a vere e proprie *claque* personali, il deputato BELTRANDI (PD) valuta come opportune le riformulazioni dei relatori, sottolineando la preliminare necessità di chiedere alla RAI l'attuazione dell'invito a suo tempo rivolto dall'Agcom alla definizione dei principi del pluralismo, nonché la commisurazione del plura-

lismo con gli ascolti effettivi ed il recupero di alcuni temi di pubblico interesse troppo spesso esclusi dal dibattito. Ribadendo la perplessità sul ricorso al criterio proporzionale, che appare incompatibile con la libertà giornalistica, in merito alle nuove proposte del relatore Butti ritiene che non si possa aumentare senza un criterio preciso il numero degli opinionisti, evidenziando la difficoltà di immaginare una classificazione della diversa «formazione culturale» dei conduttori; poco opportuna valuta poi l'introduzione del contraddittorio a tutti i costi, mentre ritiene possibile il ricorso a diversi conduttori. Viceversa, considera il testo proposto dal senatore Morri troppo conservatore rispetto ad una tipologia di programmi RAI che andrebbe invece modificata in modo massiccio.

Secondo il senatore PROCACCI (PD) lo schema proposto dal senatore Butti, pur migliorato nella forma, non rappresenti uno sforzo reale da un punto di vista sostanziale. L'auspicio al raggiungimento dell'unanimità sembra messo in grave difficoltà dall'andamento del confronto, mentre nel testo si possono rinvenire numerose contraddizioni, o il ricorso a criteri inopportuni, come ad esempio il riferimento al principio proporzionale, laddove nel Paese non esistono blocchi statici di opinione, o il voler preservare la possibilità di esprimere opinioni per alcuni soggetti, come i direttori, e non per altri, come i conduttori. In altri passaggi sembra poi che si voglia riferire il principio dell'alternanza solo ad alcune circostanziate trasmissioni, mentre i principi andrebbero estesi a tutto campo.

Ritenendo evidenti le contraddizioni dell'opposizione, il deputato LAINATI (PdL) sottolinea la necessità di tener conto delle fasce orarie dei diversi programmi di approfondimento, che garantiscono ascolti molto differenti. Il *format* del doppio conduttore è stato invece già sperimentato con successo in altri ambiti. Circa i cosiddetti editoriali, si devono piuttosto rilevare le posizioni recentemente assunte dal direttore del TG3 o dalla dottoressa Annunziata, con la realizzazione di un tipo di servizio pubblico decisamente da modificare. Il testo del relatore Butti mira a riportare nella giusta dimensione l'interpretazione del pluralismo, della correttezza dell'informazione e della manifestazione delle opinioni.

Il PRESIDENTE evidenzia come non si riscontri nel dibattito un serio impegno alla produzione di un Atto che possa essere concretamente rivolto alla RAI. Il confronto dovrebbe mirare ad individuare soluzioni, non a ribadire eventuali «irricevibilità» delle proposte formulate. L'assunzione oggi di posizioni di principio contrasta con l'intento di cercare un'intesa, laddove le nuove proposte del senatore Butti meritano una considerazione più approfondita. Resta il sospetto che non si voglia addivenire realmente ad un accordo, minando in tal modo il vero significato del ruolo del Parlamento.

Rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta termina alle 15,45.

ALLEGATO

**SCHEMA DI RISOLUZIONE IN MATERIA DI PLURALISMO
NELL'INFORMAZIONE E NEI PROGRAMMI DI APPROFONDI-
MENTO PROPOSTA DAL RELATORE, SEN. BUTTI**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Premesso che:

Il Testo Unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, disciplina, in particolare agli articoli 47, 49 e 52, vari compiti di valutazione e di controllo gestionale sull'attività della società concessionaria di servizio pubblico radiotelevisivo da parte del governo, che si affiancano a quelli attribuiti dalla legislazione vigente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il Testo Unico, ferma restando la superiorità gerarchica delle norme costituzionali, richiama gli obblighi di correttezza ed obiettività dell'informazione, in particolare all'articolo 7, comma 2, lettere *a*), *c*) ed *e*), ribadisce la «presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo da favorire la libera formazione delle opinioni», la garanzia dell'accesso «di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizione di parità di trattamento e di imparzialità» e «l'assoluto divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni».

Il Trattato di Lisbona pone il pluralismo dell'informazione alla base dei principi fondanti dell'Unione europea ed include tra i diritti fondamentali dell'Unione il rispetto della dignità umana e della vita privata e familiare. Le Autorità audiovisive del Mediterraneo, nella Dichiarazione approvata a Reggio Calabria il 3 ottobre 2008, hanno proclamato «valori comuni e condivisi dei Paesi dell'area» il rispetto della dignità della persona umana, lo Stato di diritto, il pluralismo e la libertà d'informazione, la tutela dei minori, la lotta contro l'odio e la violenza per motivi di discriminazione. Il progetto di monitoraggio della «*corporate reputation*», affidato dalla Rai ad un istituto di ricerche specializzato, ha evidenziato come qualche criticità sia stata rilevata «sulla non obiettività e non imparzialità dell'informazione e sul mancato rispetto del pluralismo delle opinioni» (relazione Agcom 2010). Quindi «un'informazione poco obiettiva e il mancato rispetto del pluralismo delle opinioni politiche, culturali e sociali si confermano punti critici». (relazione Agcom 2010).

La tutela del principio del pluralismo non significa lottizzazione numerica degli spazi e degli operatori tra i partiti, ma corretta rappresentazione della pluralità delle posizioni in cui si articola il dibattito politico-istituzionale e delle diverse ispirazioni culturali. Tutte le diverse matrici culturali del Paese hanno dignità e diritto ad esprimere la propria visione progettuale e la propria interpretazione della realtà. Non appare sufficiente affidarsi alle più recenti innovazioni tecnologiche e alla conseguente diffusione del sistema digitale per definire appagate le esigenze del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione nell'ambito del servizio pubblico.

La nozione di servizio pubblico, quale emerge dall'articolato del Testo Unico, e secondo i canoni più volte ribaditi anche dalle deliberazioni dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni e della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, significa certamente capacità di includere tutte le diverse posizioni, ma anche rispetto delle proporzioni democratiche, in altre parole considerazione di quali siano gli orientamenti della maggioranza dei cittadini espressi attraverso la sovranità popolare, base imprescindibile di ogni democrazia. Spesso, invece, accade esattamente il contrario, relegando in posizioni assolutamente minoritarie le idee, i valori e le proposte della maggioranza degli italiani. È auspicabile una Rai aperta, nella quale nessuna voce, rispettosa della deontologia professionale e del codice etico dell'informazione, rischi la soppressione, ma anzi se ne aggiungano di nuove e di diversa propensione culturale.

La prima legge organica di riforma del sistema radio televisivo, la Legge num. 223 del 1990, definì i principi fondamentali del sistema: «il pluralismo, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione». Le successive leggi definite «di sistema», hanno mantenuto fede a tale principio agevolando ed incentivando una straordinaria evoluzione tecnologica.

Anche la giurisprudenza costituzionale ha più volte richiamato il vincolo, imposto dalla Costituzione al legislatore, di assicurare il pluralismo delle voci, espressione della libera manifestazione del pensiero e di garantire, in tal modo, il fondamentale diritto del cittadino all'informazione oggettiva ed equilibrata garantito dall'art. 21 della Costituzione.

I principi e i valori del pluralismo e dell'imparzialità dell'informazione sono stati richiamati in diverse Direttive, Risoluzioni e Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea. In particolare all'art. 11, comma 2 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, si sancisce espressamente il rispetto del pluralismo e la libertà dei media.

Nel suo messaggio inviato al Parlamento il 23 luglio 2002, il Presidente della Repubblica Ciampi aveva soprattutto individuato il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione quali «fattori indispensabili di bilanciamento dei diritti della maggioranza e dell'opposizione», nonché concetti

«diretti alla formazione di una opinione pubblica critica e consapevole, in grado di esercitare responsabilmente i diritti della cittadinanza democratica».

in ragione di quanto sopra formula il seguente atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo:

1. Per garantire le più elementari norme in materia di informazione corretta ed imparziale occorre un sostanziale rispetto delle regole condivise e al tempo stesso cogenti su richiamate da parte degli operatori della comunicazione impegnati nel servizio pubblico, siano essi giornalisti, conduttori, opinionisti o ospiti.

2. In ottemperanza a quanto sopra richiamato è indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa. Non è contestabile a giornalisti o opinionisti del servizio pubblico il diritto di esprimere un'opinione, è semmai da valutare il pericolo che quell'opinione diventi «la» verità e non «una» verità. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere temi di attualità politica e sociale, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

3. La Rai, che all'interno dei suoi palinsesti rivela un forte squilibrio, si impegni ad aumentare l'offerta di approfondimenti giornalistici affidati a conduttori di diversa formazione culturale, mostrando particolare attenzione alla collocazione oraria e di Rete dei nuovi format. Questo nella prospettiva di un rafforzamento del pluralismo aggiuntivo che non sopprima voci, ma ne aggiunga altre di diverso orientamento.

4. Il pluralismo non va inteso solo nell'ambito strettamente politico o partitico, esso è una nozione a più ampio spettro. È vero che per approfondire un tema di attualità non è necessaria la presenza di politici, in rappresentanza di partiti, in studio. Si può facilmente attingere da altri ambienti in grado di rappresentare le diverse opinioni sulla materia in discussione, dando vita così ad un contraddittorio scevro da condizionamenti o contagi di natura partitica, in quanto non è detto che il pluralismo dei partiti debba sempre essere il pluralismo del Paese.

5. Se è vero che il pluralismo non può essere solo quello dei partiti, vero è che i partiti, come evidenzia il dettato costituzionale, restano il cardine del sistema democratico e, come tali, non possano essere oggetto di ostentato ostracismo da parte del servizio pubblico. Tutti i partiti presenti in Parlamento devono trovare, in proporzione al proprio consenso, e in riferimento al ruolo e all'iniziativa esercitati rispetto ai temi in discussione, opportuni spazi nelle trasmissioni di approfondimento giornalistico e il rispetto di tale disposizione viene affidato al buon senso dei conduttori e dei direttori di Rete o Testata.

6. Tutte le trasmissioni di approfondimento devono garantire la completezza dell'informazione attraverso un corretto ed equo contraddittorio e la pluralità dei punti di vista.

7. La Rai studi e sperimenti format di approfondimento giornalistico innovativi che prevedano anche la presenza in studio di due conduttori di diversa formazione culturale.

8. La Rai si impegni a ridurre il numero di programmi a conduzione tradizionale a vantaggio di format che trattino il tema della puntata attraverso servizi giornalistici – d'inchiesta o di approfondimento tematico – realizzati da risorse professionali interne all'Azienda.

9. I programmi di informazione e di approfondimento che si occupano di vicende giudiziarie, nell'esercizio del diritto di cronaca, devono rispettare le garanzie fissate dalla legge, alla luce del fondamentale principio costituzionale della presunzione d'innocenza. Quando l'informazione radio televisiva segue l'iter di un processo deve dare giusto rilievo alle conclusioni dello stesso, anche quando siano assolutorie.

10. L'innovazione tecnologica consente una sorta di interazione da parte dei cittadini che seguono i programmi e che possono esprimere la propria opinione attraverso la posta elettronica o l'invio di sms. Tale partecipazione attiva al programma da parte dei telespettatori o dei radioascoltatori deve essere oculatamente gestita e filtrata dal conduttore e dalla redazione, per consentire a tutti libertà di pensiero, nel più totale rispetto degli altri ospiti e delle loro opinioni.

11. La Rai è tenuta a rendere chiaro ed esplicito che le rilevazioni condotte attraverso televoto sono prive del valore statistico proprio dei sondaggi condotti su un campione rappresentativo della popolazione.

12. In conformità alla Carta dei diritti e dei doveri degli operatori del servizio pubblico radio televisivo, al Codice etico e alle indicazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, qualora la presenza del pubblico, decisa sotto la responsabilità dei direttori di Rete e di Testata, sia indispensabile, la Rai assicuri che il suo utilizzo in studio non condizioni la naturale percezione dei contenuti del dibattito da parte dell'utente telespettatore o radioascoltatore. In particolare evitando che le riprese facciano un uso suggestivo della rappresentazione, per esempio un sistematico utilizzo di «controcampi» che tendano al discredito delle reciproche tesi, oppure il ricorso a manifestazioni plateali del dissenso o del consenso che generino nei telespettatori una lettura del confronto psicologicamente influenzata da un uso strumentale degli applausi. Delle disposizioni adottate in tal senso, la Rai informi la Commissione parlamentare di vigilanza e di indirizzo dei servizi radiotelevisivi.

13. In ottemperanza a quanto previsto dal Testo Unico (articolo 7 comma 2) si evitino all'interno di programmi di approfondimento giornalistico metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni. Nella fattispecie rientrano le interpretazioni, a opera di attori professionisti, delle conversazioni telefoniche intercettate.

14. I contributi intesi quali filmati, tabelle, schede e quant'altro non possono avere profilo rappresentativo di una tesi preconstituita funzionale all'attacco diretto o indiretto degli ospiti presenti in trasmissione o di soggetti che, in quanto assenti, non possono difendersi.

15. L'inalienabilità del diritto di cronaca è valore prezioso e irrinunciabile per gli organi di informazione, ma appare necessario coniugare tale diritto con il rispetto per il pubblico, in particolare nei programmi normalmente in onda nella cosiddetta «fascia protetta» in cui è indispensabile evitare morbosità, dettagliate descrizioni di omicidi e violenze di ogni natura. Il riferimento a recenti efferati fatti di sangue è scontato. La spettacolarizzazione delle depravazioni e delle oscenità non giova alla qualità del servizio pubblico, né più in generale all'etica dell'informazione.

16. Tenuto conto dell'attuale distribuzione, durante la settimana, delle diverse tipologie di trasmissioni, che concentrano nella prima serata del martedì e del giovedì i programmi più importanti di approfondimento politico, onde evitare il determinarsi di una evidente posizione dominante da parte di alcuni operatori dell'informazione rispetto ad altri, la Rai valuti l'opportunità di sperimentare l'apertura di altri spazi informativi e/o di approfondimento affidati ad altri conduttori, da posizionare negli stessi giorni (martedì e giovedì), alla stessa ora (prima serata), sulle stesse Reti e con le stesse risorse esistenti, secondo una equilibrata alternanza settimanale.

17. Al fine di garantire una informazione veritiera e non parziale, in conformità ai principi che regolano la tipologia contrattuale del settore e le responsabilità proprie delle Aziende editoriali, ovvero sollevando l'Azienda da responsabilità civili e/o penali, qualora – come è già accaduto – non si giunga a formalizzare un accordo con il conduttore, la Rai provveda comunque a stipulare contratti in cui sia individuata con chiarezza la responsabilità del conduttore e le relative sanzioni in ordine all'attendibilità e alla qualità delle notizie diffuse. Il conduttore, che deve essere imparziale, governerà la trasmissione in modo da garantire agli ospiti la dovuta equità nella distribuzione dei tempi e ai telespettatori la comprensibilità e la correttezza del dibattito stesso.

18. È compito essenziale del conduttore garantire in tempo utile, al più tardi nella prima puntata successiva, l'esercizio del diritto di rettifica nei confronti di soggetti lesi da informazioni contrarie alla verità, che non abbiano avuto possibilità di difendersi.

19. Non può essere consentita, per almeno due anni dalla cessazione del mandato elettorale, la conduzione di programmi di approfondimento a chiunque abbia interrotto la professione giornalistica per assumere ruoli politici di rilevanza nazionale, esponendosi pubblicamente quale rappresentante di un partito.

20. Per quanto riguarda i notiziari, siano essi tele o radio giornali, deve essere preservata, come in qualsiasi prodotto editoriale, la possibilità per il direttore o per altri commentatori da lui indicati di esprimere liberamente opinioni personali, a patto che queste siano distinte dalle notizie.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE IN MATERIA DI PLURALISMO
NELL'INFORMAZIONE E NEI PROGRAMMI DI APPROFONDI-
MENTO PROPOSTA DAL RELATORE, SEN. MORRI**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visti

- l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- l'articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- il documento di lavoro della Commissione europea sul pluralismo dei mezzi di informazione negli stati membri dell'Unione europea (SEC(2007)0032);
- la risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di violazione, nell'Unione europea e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali),
- la raccomandazione Rec (2001)3, del 31 gennaio 2007, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri sulla missione dei media di servizio pubblico nella società dell'informazione;
- la raccomandazione Rec1466(2007)2, del 31 gennaio 2007, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa sul pluralismo dei mezzi di informazione e la diversità dei loro contenuti;
- la risoluzione del Parlamento europeo 2007/2253(INI) del 25 settembre 2008 sulla concentrazione e il pluralismo dei mezzi di informazione nell'Unione europea,
- il messaggio del Presidente della Repubblica inviato al Parlamento il 23 luglio 2002;
- l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'11 marzo 2003;
- il parere unanime della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sul contratto di servizio tra il Ministero dello Sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione Spa per il triennio 2010-2012;

considerando

- come un utilizzo professionalmente scorretto dei mezzi di comunicazione di massa quale strumenti di propaganda politica sia in grado, al giorno d'oggi, di incidere e di condizionare l'orientamento dei cittadini elettori;

– come diventi fondamentale la realizzazione di un pluralismo informativo che costruisca di fatto una reale capacità, per tutti i cittadini, di partecipare alla vita politica, economica, culturale e sociale del paese, e di prendere parte in modo consapevole alla determinazione delle politiche pubbliche;

– come la libertà dell'informazione assuma la qualifica di valore, di esigenza, di bisogno da soddisfare, il cui fondamento è insito nei principi fondamentali del sistema democratico;

– come, ai sensi del combinato disposto degli articoli 21, 41 e 3, primo e secondo comma, della Carta costituzionale, l'esigenza di un'informazione dotata di imparzialità, completezza, apertura alle diverse tendenze politiche, culturali, sociali e religiose corrisponda al principio della pluralità delle fonti informative;

– come nelle premesse di numerose sue delibere (nn. 199/09/CSP, 135/10/CSP 137/10/CSP, ecc.) in tema di presunte violazioni del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (c.d. Testo unico della radiotelevisione) l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia considerato che «ai sensi degli articoli 3 e 7 del testo unico della radiotelevisione i programmi di informazione devono rispettare i principi di obiettività, completezza, lealtà, imparzialità e apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, consentendo l'accesso di tutti i soggetti politici in condizioni di parità di trattamento»;

– come, nel suo messaggio invito al Parlamento il 23 luglio 2002, il Presidente della Repubblica Ciampi aveva soprattutto individuato il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione quali «fattori indispensabili di bilanciamento dei diritti della maggioranza e dell'opposizione», nonché concetti «diretti alla formazione di una opinione pubblica critica e consapevole, in grado di esercitare responsabilmente i diritti della cittadinanza democratica»;

– i principi ispiratori dell'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'11 marzo 2003, ed in particolare che «per il servizio pubblico radiotelevisivo, il pluralismo, nella sua accezione più ampia, costituisce un obbligo che deve essere rispettato dalla azienda concessionaria nel suo insieme e in ogni suo atto, nonché dalle sue articolazione interne (divisioni, reti e testate) e deve avere evidente riscontro nei singoli programmi»;

formula le seguenti raccomandazioni nei confronti della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo:

1. La missione del servizio pubblico consiste nel garantire all'universalità dell'utenza un'ampia gamma di programmazione e un'offerta di trasmissioni complessivamente equilibrate e varie, di tutti i generi, al fine di soddisfare, con riferimento al contesto nazionale ed europeo, le esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività e di assicurare, senza ricorrere a stereotipi ripetitivi o luoghi comuni, pluralismo, qualità e completezza dell'informazione, autonomia della cultura e della scienza,

nonché di valorizzare le esperienze provenienti dalla società civile e le specificità territoriali, sociali e culturali del Paese. Scopo del servizio pubblico deve essere quello di rappresentare la verità dei fatti e delle diverse opinioni e costruire un confronto per favorire collaborazione e coesione piuttosto che alimentare la contrapposizione, lo scontro e la divisione.

2. Tutte le trasmissioni del servizio pubblico, sia di produzione interna sia esterna, ferma restando la libertà degli autori e dei conduttori, devono rispettare la pluralità dei punti di vista, la diversità politica, culturale, etnica e religiosa, nonché l'indipendenza, imparzialità e lealtà di giudizio. Il rispetto del pluralismo non deve consistere nella rappresentazione di tutte le possibili differenze, con il risultato di determinare una somma di distinte parzialità, ma nell'obiettivo e costruttivo confronto fra tesi diverse. Per la garanzia delle diversità non è necessario approntare costantemente il contraddittorio tra tesi contrapposte, bensì la capacità professionale di rappresentare in modo corretto e con i tempi adeguati, le oggettive differenze di pensiero, valutazione, interpretazione.

3. Il pluralismo deve essere assicurato nell'ambito della complessiva programmazione del servizio pubblico e all'interno di ogni programma informativo (o ciclo di puntate del medesimo) pur senza stravolgere la struttura caratterizzante dei programmi stessi.

3-bis. Il servizio pubblico è tenuto a valorizzare i programmi di inchiesta come strumento di rappresentazione reale della società.

4. Al fine di assicurare la massima indipendenza di giudizio e di comportamento, nell'assegnazione degli incarichi dirigenziali l'Azienda concessionaria deve garantire la migliore valorizzazione delle professionalità interne.

5. Nella predisposizione e nello svolgimento di un programma informativo di servizio pubblico, dovrà essere impegno dell'Azienda e di ogni professionista, quello di evitare il rischio di dare un'immagine di uso personale e/o privato del servizio pubblico. La Società concessionaria deve costantemente prefiggersi tale obiettivo in relazione a tutti gli aspetti della programmazione radiotelevisiva.

6. Deve essere evitata la presenza nei programmi dei dirigenti dell'Azienda (membri del CdA, direttore generale, direttori di divisione, direttore di rete e di testata) se non per ragioni meramente istituzionali.

7. Nei programmi informativi e di cronaca del servizio pubblico aventi per oggetto procedimenti giudiziari in corso, l'esercizio del diritto di cronaca e l'obbligatorio confronto fra le diverse tesi dovranno essere caratterizzati da sobrietà, rispetto dovuto alle persone e tutela della privacy. Obiettivo prioritario dovrà essere quello di informare, non di anticipare giudizi di colpevolezza o di assoluzione per via televisiva.

8. Il servizio pubblico deve costantemente evitare una sovraesposizione di un singolo esponente politico o di una forza politica, sia nel breve sia nel medio/lungo periodo, anche soltanto inserendone la presenza, di-

retta o mediante collegamenti telefonici o utilizzo di supporti audiovisivi, in programmi non di informazione o di approfondimento.

1 - Programmi di informazione

1. È precisa responsabilità del direttore di testata e di rete il compito di creare una separazione ben identificabile tra i programmi di informazione, dedicati all'esposizione delle notizie, e programmi di approfondimento, dedicati ad una loro maggiore comprensione ed elaborazione, anche con l'ausilio di eventuali consulenti o esperti.

2. I programmi di informazione devono rispettare rigorosamente, con la completezza e l'indipendenza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza. Le testate giornalistiche della RAI dovranno garantire in modo particolare che le notizie e le informazioni di cui si dispone siano effettivamente fornite e rappresentate nella loro interezza e complessità, nonché che esse siano rese concretamente fruibili dagli utenti.

3. In tali programmi deve essere cura della società concessionaria, e precisa responsabilità del direttore di testata e di rete, il compito di creare una operazione ben identificabile tra l'esposizione delle notizie e l'approfondimento o commento che su di esse si ritiene opportuno elaborare.

4. Ogni testata giornalistica della Rai, è tenuta ad osservare, in ogni telegiornale o radiogiornale, i seguenti criteri:

- completezza della notizia;
- rispetto dell'individuo, della privacy e della dignità umana;
- individuazione della notizia e non della sua capacità di attrazione morbosa degli ascolti;
- necessità di fornire un'informazione complessiva, in ambito nazionale ed internazionale, e non mirata, anche indirettamente, a favorire interessi di singoli o di parti;
- garanzia che le valutazioni e interpretazioni siano effettuate dalle persone realmente informate dei fatti o parte in causa negli stessi;
- rispetto della contestualità e della trasparenza dei singoli interventi;
- prevalenza della notizia e della sua importanza rispetto al soggetto che la fornisce;
- adeguata distribuzione degli spazi assegnati alle singole notizie.

5. Nell'esposizione delle notizie, la distribuzione dei tempi, ai fini della garanzia del pluralismo, deve tener conto della netta distinzione tra rappresentazione delle attività delle personalità politiche nello svolgi-

mento del loro ruolo istituzionale e di quelle connesse all'esercizio del loro ruolo di leader o di rappresentanti di una parte politica.

6. Il racconto dei singoli avvenimenti politici dovrà fare riferimento ad un'equa distribuzione dell'attenzione ad eventi e a posizioni della maggioranza, dell'opposizione, delle coalizioni e delle diverse forze politiche, anche in relazione all'oggettiva rilevanza dei temi in discussione, non necessariamente ricorrendo alla pedissequa applicazione della parità di spazi in tutti i programmi e in tutte le occasioni, onde garantire comunque un'informazione fruibile, completa e non artificialmente alterata da rappresentazioni non rispondenti all'effettiva realtà delle posizioni assunte dalle diverse parti.

7. Alla Testata giornalistica regionale spetta il compito di garantire, nel quadro del pluralismo dell'informazione politica, adeguati spazi alla rappresentazione delle opinioni delle forze di minoranza di Comuni, Province e Regioni, in quelle realtà ove si registra dai dati dell'Osservatorio, un pesante squilibrio informativo.

8. Specifica attenzione dovrà essere prestata alla necessità di dare informazione anche delle posizioni dei soggetti sociali che operano in particolare sui temi del lavoro, della povertà, dell'emarginazione, delle minoranze, della dignità delle donne, della tutela dei minori, della cura degli anziani e dei più deboli.

2 - Programmi di approfondimento

1. Nei programmi di approfondimento, per l'individuazione delle persone da invitare, sia in qualità di esponenti politici o sindacali, sia in qualità di giornalisti, consulenti, esperti o rappresentanti di movimenti o associazioni, dovrà essere prestata particolare attenzione a garantire la maggiore possibilità di attingere informazioni dirette e complete, ad assicurare il contraddittorio tra più opinioni, a favorire il massimo approfondimento possibile dell'informazione sull'evento in esame, sul suo significato immediato e/o sulle sue conseguenze; i consulenti ed esperti invitati in tale veste devono contribuire ad una valutazione complessiva che risulti basata su dati certi e obiettivi.

2. Nei programmi di approfondimento dedicati a tematiche di particolare rilievo, attinenti il confronto in ambito politico e sociale tra forze diverse, in particolare se riferito alla dialettica tra i partiti o tra distinte componenti organizzate nella società, deve essere assicurato il contraddittorio e, ove necessario, il diritto di replica. L'informazione del servizio pubblico deve assicurare agli utenti la conoscenza delle opinioni diverse più significative esistenti, rappresentando in modo plurale le vicende e ricorrendo anche, ove necessario, alla consultazione di fonti che supportano tesi dissonanti.

3. Specifica attenzione dovrà essere prestata alla necessità di dare informazione anche delle posizioni dei soggetti sociali che operano in particolare sui temi del lavoro, della povertà, dell'emarginazione, delle mino-

ranze, della dignità delle donne, della tutela dei minori, della cura degli anziani e dei più deboli.

3 - Programmi di intrattenimento

1. I programmi di intrattenimento, anche e soprattutto in caso di larga e riconosciuta audience, devono interpretare il servizio pubblico radiotelevisivo come luogo del confronto e dell'esposizione, ragionata ed equilibrata, delle diverse tesi, non come luogo della formazione, addirittura in forma apodittica e senza interlocuzione, delle decisioni.

2. Al fine di salvaguardare le finalità del servizio pubblico, la presenza frequente e abituale di esponenti politici nei programmi di intrattenimento va normalmente evitata; essa deve – comunque – trovare motivazione nella particolare competenza e responsabilità degli invitati su argomenti trattati nel programma stesso, configurando una apposita finestra informativa nell'ambito del programma di intrattenimento; tale motivazione, che va esplicitamente spiegata al pubblico, deve sempre prevalere sul profilo di esponenti politici degli invitati. Sarà sempre cura e responsabilità del conduttore garantire che tale impostazione non venga mai meno nel corso del singolo programma.

3. Nei programmi di intrattenimento più leggero (c.d. «varietà», ad esempio Festival di Sanremo, Miss Italia, ecc.), o nei reality, è da evitare la presenza dei politici non giustificata in realtà da alcun motivo attinente allo svolgimento del programma e alle sue tematiche.

4. Nelle trasmissioni in cui è prevista la presenza del pubblico in sala, le modalità di scelta delle persone che lo compongono, della sua partecipazione al programma e del suo ruolo devono essere rigorosamente improntate ai principi di imparzialità. In nessun caso il pubblico deve potersi qualificare, in modo più o meno manifesto, come solo di parte rispetto alle posizioni espresse o alle persone invitate in trasmissione. Tali modalità devono preventivamente creare le condizioni affinché il pubblico non appaia né come un tribunale giudicante, né come una folla acclamante un'affermazione, un invitato o il conduttore.

4 - Propagande e campagne sociali

1. Anche nell'individuazione dei soggetti cui dare spazio nelle propagande di carattere sociale, nelle promozioni di iniziative di assistenza, volontariato e beneficenza, particolare cura dovrà essere prestata a garantire, fermi restando la qualità delle tematiche proposte e i requisiti di garanzia da riscontrare per ciascuno dei soggetti richiedenti, il pluralismo delle presenze da parte dei diversi soggetti, in collaborazione con le competenti strutture governative e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Martedì 1° marzo 2011

Presidenza del Presidente
Margherita BONIVER

La seduta inizia alle ore 12,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione: audizione di ufficiali della Guardia di finanza in merito ai dispositivi di sorveglianza delle frontiere marittime e terrestri

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, introduce il tema oggetto dell'audizione.

Il Colonnello Francesco Saverio MANOZZI, *Capo Ufficio Operazioni Aeronavali del Comando Generale*, svolge un ampio e dettagliato intervento.

Intervengono, per porre domande, formulare osservazioni e richiedere chiarimenti, il senatore Massimo LIVI BACCI (*DP*), i deputati Ivano STRIZZOLO (*DP*), Teresio DELFINO (*UdC*) e Margherita BONIVER, *presidente*.

Il Colonnello Francesco Saverio MANOZZI, *Capo Ufficio Operazioni Aeronavali del Comando Generale*, risponde alle considerazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di informazione e valutazione.

Il Maggiore Alessandro BUCCI, *Capo Sezione Operazioni Fuori Area e Immigrazione Clandestina via Mare*, fornisce alcuni dati.

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, ringrazia il Colonnello Manozzi e il Maggiore Bucci e dichiara conclusa l'audizione.

Variazione nella composizione del Comitato

Il deputato Margherita BONIVER, *presidente*, comunica che, in data 15 febbraio 2011, il Presidente del Senato ha chiamato a far parte del Comitato il senatore Egilio Digilio, in sostituzione della senatrice Barbara Contini, dimissionaria.

La seduta termina alle ore 13,15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,15 alle ore 13,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 1° marzo 2011

Presidenza del Vice Presidente
Candido DE ANGELIS

La seduta inizia alle ore 13,35.

Il deputato Candido DE ANGELIS, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il deputato Candido DE ANGELIS, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 febbraio scorso i relatori hanno presentato una proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lazio.

Intervengono i senatori Gennaro CORONELLA (*PdL*), Candido DE ANGELIS, *presidente*, e i deputati Antonio RUGGHIA (*PD*) e Alessandro BRATTI (*PD*).

Candido DE ANGELIS, *presidente*, preso atto della mancanza del numero legale, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani, mercoledì 2 marzo 2011, alle ore 13,30.

La seduta termina alle ore 13,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 1° marzo 2011

143ª Seduta

Presidenza del Presidente
BATTAGLIA

La seduta inizia alle ore 15.

(804 e 841-A) MARITATI ed altri. – Istituzione di squadre investigative comuni sovranazionali

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea per i disegni di legge in titolo e i relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2124-A) BERSELLI ed altri. – Modifiche alle tabelle delle circoscrizioni giudiziarie a seguito del distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia Romagna ai sensi dell'articolo 132, comma 2 della Costituzione

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver riferito sul testo proposto all'Assemblea per il disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2281-A) Deputato LEVI ed altri. – Nuova disciplina del prezzo dei libri, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sul testo proposto all'Assemblea per il disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 284 concernente il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (n. 329)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*) riferisce sullo schema di decreto in titolo, proponendo di formulare alla Commissione di merito osservazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.

(2538) Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Parere alla 3ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BATTAGLIA (*PdL*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(270) LUMIA ed altri. – Disposizioni per favorire lo sviluppo sostenibile delle isole minori

(369) GARRAFFA. – Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori

(589) MASSIDDA. – Interventi per lo sviluppo delle isole minori

(677) VILLARI ed altri. – Misure a sostegno delle isole minori

(706) FLERES e FERRARA. – Interventi per lo sviluppo delle attività economiche e produttive nelle isole minori della Sicilia

(1063) *GASPARRI ed altri. – Disposizioni legislative per lo sviluppo delle isole minori*

(1442) *D'ALÌ. – Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle isole minori*

(Parere alla 13ª Commissione su testo unificato. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo unificato)

Il relatore *BATTAGLIA (PdL)*, nell'illustrare il testo unificato riferito ai disegni di legge in titolo, osserva, in riferimento all'articolo 10, che il beneficio fiscale ivi previsto sia irragionevole e lesivo del principio di uguaglianza. Quanto all'articolo 13, rileva che la deroga ivi prevista agli strumenti urbanistici vigenti appare lesiva delle competenze costituzionalmente attribuite in materia agli enti locali. Il comma 3 dell'articolo 14, nell'imporre un limite al contributo per lo sbarco dei passeggeri, lede, a suo avviso, l'autonomia finanziaria dei comuni, mentre i commi 2, 4 e 6 dell'articolo 16 contengono misure di carattere impositivo, suscettibili di ledere l'autonomia finanziaria dell'ente locale. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo, a condizione che siano soppressi l'articolo 10, l'articolo 13, il comma 3 dell'articolo 14 e i commi 2, 4 e 6 dell'articolo 16.

Formula, inoltre, ulteriori rilievi.

All'articolo 3, comma 1, alla lettera *a*), segnala la necessità di indicare puntualmente i Ministeri competenti per le problematiche delle isole minori ai fini della composizione del comitato ivi previsto; alla lettera *b*), ritiene necessario che la durata del comitato non sia stabilita da un regolamento, ma sia indicata direttamente dalla legge.

In riferimento all'articolo 8, comma 3, evidenzia l'improprietà di prevedere che il comitato organizzatore della conferenza sia costituito anche da deputati e senatori scelti dai Presidenti delle Camere.

La senatrice *INCOSTANTE (PD)*, nel condividere la proposta di parere del relatore, chiede l'osservazione riferita al comma 3 dell'articolo 8 sia espressa in forma di condizione, dal momento che quella norma appare a suo avviso dell'autonomia riconosciuta agli organi costituzionali.

Il relatore *BATTAGLIA (PdL)* conviene con il rilievo espresso dalla senatrice Incostante e riformula il parere nei termini da lei indicati.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,20.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 1° marzo 2011

128^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Massimo GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(2271) CASSON ed altri. – Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Su proposta del relatore LATRONICO (*PdL*), con l'avviso conforme del GOVERNO, la Sottocommissione esprime parere non ostativo sul testo ed i relativi emendamenti.

(1288) FLERES ed altri. – Disposizioni in materia di educazione finanziaria

(1477) LEDDI. – Norme in merito all'educazione finanziaria

(1626) LANNUTTI ed altri. – Disposizioni in materia di educazione finanziaria

(1593) BONFRISCO. – Interventi per la tutela del consumatore in campo finanziario

(1796) CAGNIN. – Disposizioni volte a promuovere l'educazione finanziaria

(Parere alla 10^a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore VACCARI (*LNP*) illustra il nuovo testo unificato in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che all'articolo 2, comma 1, viene istituito un Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Il comma 2 del medesimo articolo contiene una clausola di invarianza degli oneri per l'istituzione del Comitato. Al fine di garantire

la neutralità finanziaria del provvedimento, occorre valutare l'opportunità di estendere la suddetta clausola anche al funzionamento dello stesso prevedendo anche l'esclusione dei rimborsi spese. L'articolo 3 prevede poi una riserva di risorse derivanti dagli introiti delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare al finanziamento di progetti. Occorre, quindi, acquisire conferma che la quota suddetta sia compatibile con le altre finalità già finanziate con tali sanzioni. In relazione all'articolo 4, recante la facoltà di inserire l'educazione finanziaria nelle scuole e conseguentemente di formare i docenti, occorre valutare l'opportunità di prevedere una clausola di invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato. Per quanto concerne gli emendamenti, fa presente che mentre il comma 4 dell'articolo 2 prevede che i progetti di educazione finanziaria devono essere finanziati nel limite degli introiti delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la proposta 2.600 sostituisce il medesimo comma con una formulazione meno vincolante. Occorre valutare se tale formulazione è finanziariamente equivalente a quella prevista dal testo al fine di escludere l'insorgenza di nuovi oneri. Appare invece suscettibile di determinare maggiori oneri privi di un'adeguata copertura finanziaria la proposta 3.2. In merito alle proposte 3.4, 3.5 e 3.100, appare opportuno specificare la natura delle risorse interessate dalle disposizioni in esse contenute (ovvero se si tratti di contributi obbligatori, tasse, etc.) e, in relazione al parere da rendere sul testo, verificare se la quota delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato utilizzata a copertura dei progetti sia compatibile con le altre finalità già finanziate con tali sanzioni. Occorre valutare le proposte 4.100 e 4.2 al fine di escludere effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Appare infine suscettibile di determinare maggiori oneri privi di un'adeguata copertura finanziaria la proposta 4.300. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario CASERO chiede di disporre di un tempo ulteriore per fornire i necessari chiarimenti.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 1° marzo 2011

43^a Seduta

Presidenza del Presidente
RIZZI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

(2282) ADRAGNA ed altri. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la biofisica informazionale: parere favorevole con osservazioni.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto Sommario delle Giunte e Commissioni n. 413 di mercoledì 23 febbraio 2011, seduta della Commissione Politiche dell'Unione europea (14^a), alla pagina 73, diciassettesima riga, cancellare le parole «e i pagamenti»; alla diciannovesima riga, cancellare le parole «i gruppi concernenti»; alla venticinquesima riga, dopo le parole: «La Commissione europea» *aggiungere le seguenti*: «e la Corte stessa»; alla venticinquesima riga, sostituire la parola: «osserva» *con la seguente*: «osservano»; alla ventisettesima riga, al posto della parola: «quando» *leggasi* «quanto».

